



REGOLAMENTO DEL MERCATO LOCALE DELLA FLESSIBILITA'

*Approvato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con deliberazione
372/2023/R/eel del 3 agosto 2023 come
successivamente modificato ed integrato*

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Articolo 1	Oggetto e allegati 5
Articolo 2	Definizioni..... 5
Articolo 3	Principi generali e modifiche del Regolamento..... 8
Articolo 4	Disposizioni tecniche di funzionamento 9
Articolo 5	Unità di misura e arrotondamenti 9
Articolo 6	Accesso al sistema informatico del GME 9
Articolo 7	Corrispettivi per i servizi erogati dal GME 9
Articolo 8	Informazioni di mercato 10
Articolo 9	Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni 10
Articolo 10	Sicurezza di accesso 11
TITOLO II AMMISSIONE AL MERCATO	12
Articolo 11	Requisiti di ammissione al mercato..... 12
Articolo 12	Domanda di ammissione al mercato e Contratto di adesione..... 12
Articolo 13	Documentazione da allegare alla domanda di ammissione al mercato 13
Articolo 14	Procedura di ammissione 13
Articolo 15	Ammissione dei DSO al mercato 14
Articolo 16	Elenco degli operatori ammessi al mercato..... 14
Articolo 17	Dati e informazioni per la partecipazione al mercato 15
Articolo 18	Richiesta di informazioni..... 16
Articolo 19	Obblighi di comunicazione..... 16
Articolo 20	Esclusione su richiesta dal mercato..... 16
TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL MERCATO.....	18
Articolo 21	Oggetto e articolazione del mercato..... 18
Articolo 22	Modalità di negoziazione 18
Articolo 23	Calendario e orari di svolgimento delle sessioni del MLF..... 18
Articolo 24	Dati e informazioni per lo svolgimento delle sessioni del MLF..... 19
Articolo 25	Definitività..... 19
Articolo 26	Condizioni di emergenza 20
Articolo 27	Sospensione del MLF..... 20
CAPO I MERCATO LOCALE A TERMINE DELLA FLESSIBILITA' (MLT-FLEX).....	21
Articolo 28	Oggetto del MLT-Flex e prodotti negoziabili..... 21
Articolo 29	Informazioni preliminari per lo svolgimento delle sessioni del MLT-Flex..... 21
Articolo 30	Presentazione delle offerte sul MLT-Flex..... 22
Articolo 31	Controllo di validità delle offerte presentate sul MLT-Flex 24
Articolo 32	Ordine di priorità delle offerte valide presentate sul MLT-Flex..... 24
Articolo 33	Verifica di congruità delle offerte presentate sul MLT-Flex..... 25
Articolo 34	Determinazione degli esiti preliminari del MLT-Flex..... 25
Articolo 35	Comunicazione e pubblicazione degli esiti preliminari del MLT-Flex 26
Articolo 36	Validazione tecnica degli esiti preliminari da parte del DSO..... 26
Articolo 37	Determinazione degli esiti definitivi del MLT-Flex..... 27
Articolo 38	Comunicazione e pubblicazione degli esiti definitivi del MLT-Flex..... 27
Articolo 39	Obblighi di disponibilità associati alle offerte definitivamente accettate sul MLT-Flex..... 28
CAPO II MERCATO LOCALE A PRONTI DELLA FLESSIBILITA' (MLP-FLEX).....	28
Articolo 40	Oggetto del MLP-Flex e specifiche tecniche dei prodotti negoziabili 28
Articolo 41	Obblighi connessi alle offerte definitivamente accettate sul MLP-Flex..... 29
SEZIONE I MERCATO DEL GIORNO PRIMA DELLA FLESSIBILITA' (MGP-FLEX).....	29
Articolo 42	Oggetto del MGP-Flex..... 29
Articolo 43	Informazioni preliminari per lo svolgimento delle sessioni del MGP-Flex..... 29
Articolo 44	Presentazione delle offerte sul MGP-Flex da parte del DSO..... 30
Articolo 45	Presentazione delle offerte sul MGP-Flex da parte degli operatori..... 30
Articolo 46	Controllo di validità delle offerte presentate sul MGP-Flex 31
Articolo 47	Ordine di priorità delle offerte valide presentate sul MGP-Flex 31
Articolo 48	Verifica di congruità delle offerte presentate sul MGP-Flex 32
Articolo 49	Determinazione degli esiti preliminari del MGP-Flex 33
Articolo 50	Comunicazione degli esiti preliminari del MGP-Flex..... 33
Articolo 51	Validazione tecnica degli esiti preliminari da parte del DSO 33
Articolo 52	Determinazione degli esiti definitivi del MGP-Flex..... 34
Articolo 53	Comunicazione e pubblicazione degli esiti definitivi del MGP-Flex..... 34
SEZIONE II MERCATO INFRAGIORNALIERO DELLA FLESSIBILITA' (MI-FLEX).....	35
Articolo 54	Oggetto del MI-Flex 35

Articolo 55	Informazioni preliminari per lo svolgimento delle sessioni del MI-Flex.....	35
Articolo 56	Presentazione delle offerte sul MI-Flex da parte del DSO.....	36
Articolo 57	Presentazione delle offerte sul MI-Flex da parte degli operatori.....	36
Articolo 58	Controllo di validità delle offerte presentate sul MI-Flex.....	37
Articolo 59	Ordine di priorità delle offerte valide presentate sul MI-Flex.....	38
Articolo 60	Verifica di congruità delle offerte presentate sul MI-Flex.....	38
Articolo 61	Determinazione degli esiti preliminari del MI-Flex.....	39
Articolo 62	Comunicazione degli esiti preliminari del MI-Flex.....	39
Articolo 63	Validazione tecnica degli esiti preliminari da parte del DSO.....	39
Articolo 64	Determinazione degli esiti definitivi del MI-Flex.....	40
Articolo 65	Comunicazione e pubblicazione degli esiti definitivi del MI-Flex.....	40

CAPO III VERIFICHE DEL DSO SULLA DISPONIBILITA' FORNITA, SULLA MOVIMENTAZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DI ATTIVAZIONI RICHIESTE SENZA RICORSO AL MLP-FLEX E SULLA MANCATA MOVIMENTAZIONE 41

Articolo 66	Disponibilità fornita dagli operatori con offerte accettate su MLP-Flex.....	41
Articolo 67	Movimentazione delle risorse distribuite da parte del DSO senza ricorso al MLP-Flex.....	41
Articolo 68	MLP-Flex Mancata movimentazione delle risorse distribuite nel caso in cui il DSO abbia presentato offerte sul MLP-Flex.....	42

TITOLO IV DETERMINAZIONE E FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE..... 42

CAPO I DETERMINAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE 42

Articolo 69	Determinazione delle partite economiche.....	42
-------------	--	----

CAPO II FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE 43

Articolo 70	Periodo di fatturazione.....	43
Articolo 71	Fatturazione.....	43
Articolo 72	Contenuto delle fatture.....	44
Articolo 73	Applicazione dei corrispettivi per i servizi erogati dal GME.....	44

TITOLO V SISTEMA DI GARANZIA, REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI E INADEMPIMENTO 44

CAPO I SISTEMA DI GARANZIA..... 44

Articolo 74	Servizio di tesoreria.....	44
Articolo 75	Garanzie finanziarie degli operatori.....	45
Articolo 76	Ammontare della garanzia.....	45
Articolo 77	Capienza della garanzia ai fini della verifica di congruità.....	45

CAPO II REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI 46

Articolo 78	Compensazione dei pagamenti.....	46
Articolo 79	Pagamenti degli operatori a favore del GME.....	46
Articolo 80	Pagamento dei corrispettivi.....	47
Articolo 81	Pagamenti del GME a favore degli operatori.....	47

CAPO III INADEMPIMENTO 48

Articolo 82	Presupposti dell'inadempimento dell'operatore.....	48
Articolo 83	Gestione dell'inadempimento.....	48
Articolo 84	Sospensione dell'operatore.....	49
Articolo 85	Interessi di mora e penali.....	49

TITOLO VI MISURE DISCIPLINARI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE 49

CAPO I VIOLAZIONI E MISURE DISCIPLINARI 49

Articolo 86	Violazioni del Regolamento e delle DTF.....	49
Articolo 87	Misure Disciplinari.....	50
Articolo 88	Gradualità delle misure disciplinari.....	51
Articolo 89	Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo.....	52
Articolo 90	Pubblicità delle misure disciplinari.....	52
Articolo 91	Impugnazione del diniego di ammissione al MLP e delle misure disciplinari.....	53

CAPO II CONTESTAZIONI..... 53

Articolo 92	Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni dell'esito del controllo di validità, della verifica di congruità delle offerte, dell'esito dei mercati e delle operazioni di determinazione delle partite economiche.....	53
Articolo 93	Contestazione dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità delle offerte.....	53
Articolo 94	Contestazione dell'esito dei mercati.....	54
Articolo 95	Contestazione delle operazioni di determinazione delle partite economiche.....	54
Articolo 96	Contestazione delle operazioni di fatturazione e di settlement.....	54
Articolo 97	Verifica delle contestazioni.....	54

CAPO III CONTROVERSIE	55
<i>Articolo 98</i> <i>Collegio arbitrale.....</i>	<i>55</i>
<i>Articolo 99</i> <i>Risoluzione delle controversie</i>	<i>56</i>
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI	56
<i>Articolo 100</i> <i>Funzionamento del sistema informatico.....</i>	<i>56</i>

ALLEGATI

Allegato A – Modello di domanda di ammissione al mercato

Allegato B – Contratto di adesione al mercato

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e allegati

- 1.1 Il presente Regolamento del mercato locale della flessibilità (nel seguito denominato: Regolamento) e i documenti ad esso allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, contengono le regole di funzionamento del mercato locale della flessibilità reso disponibile dal GME ai gestori delle reti di distribuzione che possono avvalersene nell'ambito dei progetti pilota istituiti ai sensi della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 3 agosto 2021 n. 352/2021/R/EEL.

Articolo 2

Definizioni

- 2.1 Nel Regolamento:

- a) per Autorità o ARERA si intende l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- b) per asta *pay as bid* si intende la modalità di negoziazione, che prevede l'inserimento, la modifica e la cancellazione di offerte di negoziazione in un determinato intervallo temporale, in cui la singola offerta selezionata/accettata è valorizzata al prezzo associato all'offerta stessa;
- c) per *book* di negoziazione si intende la sede per la negoziazione dei prodotti a termine e dei prodotti a pronti relativi ai servizi ancillari locali;
- d) per BSP si intende il Balance Service Provider, responsabile dell'erogazione dei servizi ancillari locali nei confronti del DSO;
- e) per codice di identificazione dell'operatore si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un operatore, ai fini della partecipazione al mercato;
- f) per codice di identificazione della risorsa distribuita si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca una risorsa distribuita rispetto alla quale l'operatore, utente abilitato MLF, ha titolo a riferire offerte;
- g) per codice di identificazione della sessione si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca una sessione del MLF;
- h) per codice identificativo DSO si intende il codice adottato dal DSO per identificare l'utente abilitato MLF presso i propri sistemi;
- i) per D.Lgs. n. 79/99 si intende il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, di "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato

interno dell'energia elettrica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 1999;

- j) per DSO si intende il gestore della rete di distribuzione di cui all'articolo 2 (29) della direttiva 2019/944;
- k) per esclusione dal mercato si intende la perdita della qualifica di operatore;
- l) per finestra di disponibilità si intende il periodo in cui la risorsa distribuita è disponibile a fornire il servizio ancillare locale;
- m) per giorno lavorativo si intende un giorno dal lunedì al venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché di quelli eventualmente indicati nelle Disposizioni tecniche di funzionamento;
- n) per GME si intende il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., la società per azioni cui è affidata, tra l'altro, la gestione economica del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 79/99;
- o) per determinazione si intende la valorizzazione delle partite economiche in dare o in avere;
- p) per margine a salire si intende la quantità massima che può essere specificata nelle offerte di vendita riferibili ad una stessa risorsa distribuita, ai fini della verifica di congruità tecnica delle offerte presentate in una sessione di mercato;
- q) per margine a scendere si intende la quantità massima che può essere specificata nelle offerte di acquisto riferibili ad una stessa risorsa distribuita, ai fini della verifica di congruità tecnica delle offerte presentate in una sessione di mercato;
- r) per mercato si intende il mercato locale della flessibilità organizzato e gestito dal GME (MLF) articolato in mercato locale a termine della flessibilità (MLT-Flex) e mercato locale a pronti della flessibilità (MLP-Flex);
- s) per mercato locale a pronti della flessibilità (MLP-Flex) si intende l'insieme del mercato del giorno prima della flessibilità (MGP-Flex) e del mercato infragiornaliero della flessibilità (MI-Flex), nell'ambito dei quali sono negoziati i prodotti a pronti;
- t) per mercato locale a termine della flessibilità (MLT-Flex) si intende il mercato nell'ambito del quale sono negoziati i prodotti a termine;
- u) per mercato del giorno prima della flessibilità (MGP-Flex) si intende la sede nell'ambito della quale sono selezionate le offerte degli operatori compatibili con la richiesta di servizi ancillari locali riferiti al giorno di calendario immediatamente successivo a quello di negoziazione;
- v) per mercato infragiornaliero della flessibilità (MI-Flex) si intende la sede di negoziazione nell'ambito della quale sono selezionate le offerte degli operatori compatibili con la richiesta di servizi ancillari locali riferiti al giorno di calendario successivo, ovvero al medesimo giorno di calendario di svolgimento delle sessioni del MI-flex;
- w) per offerta congrua si intende l'offerta valida che ha superato con esito positivo tutte le verifiche previste nel Regolamento;
- x) per offerta definitivamente accettata si intende un'offerta congrua, selezionata come definitivamente accettata dal GME, che sia stata ritenuta tecnicamente valida dal DSO, per la quale l'operatore ha l'obbligo di fornire il servizio offerto e acquisisce il diritto di ricevere la prestazione richiesta, ai prezzi stabiliti in applicazione di quanto previsto dal Regolamento;

- y) per offerta definitivamente respinta si intende un'offerta congrua, selezionata come definitivamente respinta dal GME, per la quale l'operatore non ha l'obbligo di fornire il servizio offerto e non acquisisce il diritto di ricevere la prestazione richiesta, ai prezzi stabiliti in applicazione di quanto previsto dal Regolamento;
- z) per offerta multipla si intende un'offerta costituita da una serie di offerte semplici presentate da uno stesso BSP per lo stesso servizio richiesto dal DSO, riferite al medesimo periodo rilevante e ad una stessa risorsa o aggregato di esse;
- aa) per offerta preliminarmente accettata si intende un'offerta congrua, selezionata come accettata in via provvisoria dal GME in attesa dello svolgimento dei controlli di validità tecnica da parte del DSO;
- bb) per offerta preliminarmente respinta si intende un'offerta congrua, selezionata come respinta in via provvisoria dal GME in attesa dello svolgimento dei controlli di validità tecnica da parte del DSO;
- cc) per offerta valida si intende l'offerta presentata in conformità alle procedure e nei termini previsti nel Regolamento;
- dd) per operatore si intende la persona fisica o giuridica, che è ammessa ad operare sul mercato;
- ee) per perimetro di flessibilità si intende la porzione di rete elettrica di distribuzione, a cui afferiscono le risorse distribuite, all'interno della quale il DSO richiede la disponibilità a fornire servizi ancillari locali ovvero la fornitura degli stessi;
- ff) per periodo rilevante si intende il singolo quarto d'ora;
- gg) per prodotto a pronti si intende il prodotto relativo alla fornitura da parte dell'operatore, utente abilitato MLF, dei servizi ancillari locali per i periodi rilevanti ricompresi in un orizzonte temporale pari al giorno, avanzata dal DSO nell'ambito del MLP-Flex;
- hh) per prodotto a termine si intende il prodotto relativo alla disponibilità di fornitura da parte dell'operatore, utente abilitato MLF, dei servizi ancillari locali per i periodi rilevanti ricompresi in un orizzonte temporale di lungo periodo, indicato nel prodotto stesso, avanzata dal DSO nell'ambito del MLT-Flex;
- ii) per prodotto negoziabile sul MLF si intende il prodotto a pronti ovvero il prodotto a termine negoziabili sul mercato come definiti dal DSO;
- jj) per progetti pilota si intendono i progetti istituiti ai sensi della Deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n. 352/2021/R/EEL recante "Progetti pilota per l'approvvigionamento di servizi ancillari locali";
- kk) per Regolamento del DSO si intende l'insieme delle condizioni fissate dal DSO per l'approvvigionamento e l'erogazione dei servizi ancillari locali;
- ll) per richiesta di servizi ancillari locali si intende la richiesta di fornitura di servizi ancillari locali presentata dal DSO sul MLF mediante la definizione di prodotti a pronti e prodotti a termine;
- mm) per risorsa distribuita si intende una utenza connessa alla rete di distribuzione del DSO;
- nn) per seduta si intende il periodo di tempo all'interno del quale devono essere ricevute le offerte affinché possano essere considerate valide;

- oo) per sessione di un mercato si intende l'insieme delle attività direttamente connesse al ricevimento e alla gestione delle offerte, nonché alla determinazione del corrispondente esito;
- pp) per servizi ancillari locali si intendono i servizi ancillari, di cui all'articolo 31 (6) e 31 (7) della direttiva UE 2019/944, necessari per il funzionamento efficiente, affidabile e sicuro del sistema di distribuzione;
- qq) per *settlement* si intende il processo di regolazione dei pagamenti del MLF;
- rr) per sospensione dal mercato si intende la temporanea inibizione di un operatore dalla facoltà di presentare offerte sul mercato;
- ss) per utente abilitato MLF si intende il soggetto che abbia ottenuto la qualifica di BSP dal DSO per offrire servizi ancillari locali, per una o più risorse distribuite nella propria disponibilità, nei confronti del medesimo DSO.

Articolo 3 **Principi generali e modifiche del Regolamento**

- 3.1 Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie a salvaguardia del corretto funzionamento del MLF.
- 3.2 Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto del Regolamento e delle Disposizioni tecniche di funzionamento.
- 3.3 Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti sul mercato agli ordinari principi di correttezza e buona fede.
- 3.4 Il GME predispone le proposte di modifica del Regolamento e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, all'Autorità per l'approvazione.
- 3.5 La procedura di cui al precedente comma 3.4 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica del Regolamento, finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato, ovvero nei casi di adeguamento del Regolamento alle disposizioni normative applicabili. In questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa all'Autorità per l'approvazione. Qualora l'Autorità non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione dell'Autorità. Il GME dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

Articolo 4
Disposizioni tecniche di funzionamento

- 4.1 Le norme attuative e procedurali del Regolamento sono definite nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (nel seguito denominate: DTF). Nel predisporre le DTF, il GME si attiene ai criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra gli operatori.
- 4.2 Le DTF sono pubblicate sul sito internet del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione.
- 4.3 Il GME può, altresì, rendere note ai soggetti interessati versioni preliminari delle DTF, fissando contestualmente un termine entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni.

Articolo 5
Unità di misura e arrotondamenti

- 5.1 Ai fini del mercato, il GME adotta le unità di misura indicate nelle DTF.
- 5.2 Ai fini del mercato, tutti gli arrotondamenti si eseguono con il criterio matematico. In particolare, le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto all'ultimo decimale ammesso più vicino e, nel caso si pongano a metà, sono arrotondate per eccesso.

Articolo 6
Accesso al sistema informatico del GME

- 6.1 L'accesso al sistema informatico del GME avviene attraverso la rete internet, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, ovvero attraverso eventuali ulteriori modalità ivi previste.

Articolo 7
Corrispettivi per i servizi erogati dal GME

- 7.1 Gli operatori del MLF, a fronte del servizio fornito dal GME, sono tenuti al versamento, a favore dello stesso, dei seguenti corrispettivi:
 - a) un corrispettivo di accesso;
 - b) un corrispettivo fisso annuo;
 - c) un corrispettivo variabile determinato in relazione alle quantità di cui alle transazioni effettuate.
- 7.2 Qualora l'operatore del MLF sia anche operatore del mercato elettrico non dovrà riconoscere al GME il corrispettivo di cui al precedente comma 7.1, lettera a).

- 7.3 La misura dei corrispettivi, di cui al precedente comma 7.1, è definita annualmente dal GME al fine di assicurare il proprio equilibrio economico e finanziario. Tale misura è pubblicata sul sito internet del GME con decorrenza immediata in sede di prima applicazione e, a regime, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 8 **Informazioni di mercato**

- 8.1 I dati ed i risultati del mercato, a livello aggregato, sono di pubblico dominio e sono pubblicati sul sito internet del GME. Ogni operatore ha accesso ai dati e ai risultati del mercato che lo riguardano direttamente.
- 8.2 Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il GME pubblica:
- a) i dati relativi alle offerte presentate dagli operatori sul MLT-Flex una volta decorsi tre mesi dall'ultimo giorno in cui è possibile attivare i servizi locali di flessibilità a cui le offerte del MLT-Flex si riferiscono;
 - b) i dati relativi alle offerte presentate dagli operatori sul MLP-flex una volta decorsi tre mesi dal giorno di svolgimento della sessione per la negoziazione di tali offerte sul MI-flex.
- 8.3 Il GME trasmette ai gestori delle reti di distribuzione le informazioni necessarie per le attività di competenza.

Articolo 9 **Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni**

- 9.1 Ove non diversamente disposto, la comunicazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dal Regolamento sono effettuate per via telematica. In particolare:
- a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico del GME il cui accesso è riservato all'operatore medesimo;
 - b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema informatico del GME.
- 9.2 Le offerte presentate dagli operatori si considerano ricevute alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del GME.
Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:

- a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00 e le ore 17,00 di un giorno lavorativo;
- b) alle ore 08,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se pervenuta tra le ore 17,00 e le ore 24,00 di un giorno lavorativo, ovvero tra le ore 00,00 e le ore 24,00 di un giorno non lavorativo;
- c) alle ore 08,00 del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore 00,00 e le ore 08,00 di un giorno lavorativo.

9.3 Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una comunicazione fa fede l'orario del protocollo del GME. Nel caso in cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l'orario del sistema informatico del GME.

Articolo 10 **Sicurezza di accesso**

- 10.1 Gli operatori accedono al mercato attraverso apposite procedure, definite nelle DTF, finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticità delle transazioni.
- 10.2 Gli operatori sono tenuti a custodire ed a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l'accesso al sistema informatico del GME.

TITOLO II AMMISSIONE AL MERCATO

Articolo 11 Requisiti di ammissione al mercato

11.1 Possono partecipare al mercato i soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero i soggetti che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.

11.2 Non possono partecipare al mercato:

- a) coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, alla reclusione per il delitto di cui all'articolo 501 del codice penale, o per uno dei delitti contro l'inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche previsti agli articoli 617 *quater*, *quinquies* e *sexies* del codice penale, ovvero per il delitto di frode informatica di cui all'articolo 640 *ter* del codice penale, ovvero per il reato di truffa commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico di cui all'articolo 640, comma 2, n. 1, del codice penale, nonché per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74;
- b) coloro che siano stati esclusi dal mercato nel corso dei sessanta mesi precedenti la presentazione della nuova domanda di ammissione, fermo restando quanto previsto alla successiva lettera c) e salvo i casi di esclusione disposta ai sensi del successivo Articolo 20;
- c) coloro che siano stati esclusi dal MLF nei confronti dei quali, alla data di presentazione della nuova domanda di ammissione, il GME vanta ancora un credito insoluto sul MLF.

11.3 Nel caso in cui il soggetto interessato all'ammissione al mercato sia una persona giuridica, le condizioni di cui al precedente comma 11.2 sono riferite al titolare, ovvero al legale rappresentante ovvero al soggetto munito dei necessari poteri.

11.4 Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti commi 11.2 e 11.3 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura del GME.

Articolo 12 Domanda di ammissione al mercato e Contratto di adesione

12.1 Il soggetto che intende partecipare al mercato presenta al GME, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF:

- a) una “Domanda di ammissione al mercato”, redatta secondo l’apposito modello allegato al Regolamento (Allegato A) e corredata della documentazione indicata al successivo Articolo 13;
- b) copia sottoscritta del “Contratto di adesione al mercato”, redatto secondo l’apposito modello allegato al Regolamento (Allegato B).

Articolo 13

Documentazione da allegare alla domanda di ammissione al mercato

13.1 La domanda di ammissione al mercato, sottoscritta dal soggetto interessato, è corredata di:

- a) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il soggetto che richiede l’ammissione al mercato o, nel caso che tale soggetto sia persona giuridica, il soggetto di cui al precedente Articolo 11, comma 11.3, non sia stato destinatario, in Italia, di provvedimenti comportanti la perdita dei requisiti di cui al precedente Articolo 11, comma 11.2, lettera a), e non sia stato destinatario, all’estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l’ordinamento italiano, la perdita dei medesimi requisiti ovvero di altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale;
- b) qualora la domanda di ammissione sia sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza ovvero di altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale.

13.2 Nei casi in cui la documentazione indicata al precedente comma 13.1, sia già in possesso del GME, il soggetto interessato è esentato dal produrla, presentando una dichiarazione contenente l’indicazione di tale circostanza, la data di invio al GME della documentazione medesima, nonché la conferma dell’attualità dei contenuti della stessa.

Articolo 14

Procedura di ammissione

14.1 Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda, verificato il possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 11, nonché la regolarità della documentazione presentata, il GME comunica al soggetto interessato l’ammissione ovvero il rigetto della domanda; in quest’ultimo caso il GME fornisce adeguata motivazione. Tale comunicazione è effettuata secondo le modalità definite nelle DTF.

14.2 Al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 11 comma 11.1, il GME può richiedere al soggetto interessato di fornire idonea documentazione.

14.3 Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato, secondo le modalità definite nelle DTF, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Tale comunicazione sospende il termine di cui al precedente comma 14.1, che riprende a decorrere dalla ricezione, da parte del GME, della documentazione regolarizzata o completata.

14.4 Con il provvedimento di ammissione viene riconosciuta la qualifica di operatore.

Articolo 15 **Ammissione dei DSO al mercato**

15.1 In deroga a quanto previsto al precedente Articolo 14, la qualifica di operatore è attribuita di diritto ai DSO che abbiano richiesto di operare sul MLF.

15.2 Con apposita convenzione tra GME e ciascun DSO sono disciplinate le modalità di partecipazione al MLF del DSO, le modalità di scambio dei flussi informativi funzionali alla gestione del MLF, nonché le specifiche modalità di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni conseguenti alla partecipazione al MLF del DSO, alternative a quelle di cui al successivo Articolo 75, aventi la stessa efficacia delle garanzie ivi previste.

15.3 Il GME indica nelle DTF l'elenco dei DSO ammessi ad operare sul MLF e i relativi servizi a scendere e a salire eventualmente richiesti.

Articolo 16 **Elenco degli operatori ammessi al mercato**

16.1 Gli operatori ammessi al mercato, secondo quanto previsto ai precedenti Articolo 14 e Articolo 15, sono inseriti in un apposito "Elenco degli operatori ammessi al mercato", formato e tenuto dal GME nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

16.2 Per ciascun operatore, l'Elenco degli operatori ammessi al mercato contiene:

- a) codice di identificazione dell'operatore;
- b) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale, luogo di residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero sede legale, codice fiscale, partita IVA, recapiti telefonici, indirizzi e-mail, soggetti cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativi recapiti;

- c) stato dell'operatore: ammesso, attivo, sospeso, richiesta di esclusione pendente, escluso;
- d) il codice di identificazione DSO;
- e) il codice di identificazione delle risorse distribuite, ovvero dell'aggregato di esse, con riferimento alle quali l'operatore, qualificato utente abilitato MLF, ha titolo a riferire offerte sul mercato di cui al successivo Articolo 24;
- f) coordinate bancarie dell'operatore;
- g) ammontare delle garanzie finanziarie prestate a favore del GME;
- h) regime fiscale dell'operatore.

16.3 Il GME pubblica, sul proprio sito istituzionale, relativamente agli operatori ammessi, i seguenti dati ed informazioni:

- a) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale;
- b) luogo di residenza, ovvero sede legale.

16.4 Ciascun operatore può accedere ai dati ed alle informazioni ad esso relativi contenuti nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato.

Articolo 17 ***Dati e informazioni per la partecipazione al mercato***

17.1 Ciascun operatore richiede al GME l'inserimento nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera f), secondo le modalità indicate nelle DTF, nonché dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera h).

17.2 L'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettere d) ed e), avviene a seguito delle comunicazioni di cui al successivo Articolo 24.

17.3 L'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera g), avviene a seguito delle comunicazioni di cui ai successivi Articolo 75, comma 75.2, e Articolo 76, comma 76.2.

17.4 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera h), l'operatore allega una dichiarazione attestante il proprio regime IVA, secondo quanto previsto nelle DTF.

17.5 Successivamente alla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 17.1, l'Elenco degli operatori ammessi al mercato viene aggiornato dal GME. La modifica richiesta produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME.

Articolo 18
Richiesta di informazioni

- 18.1 Il GME verifica il rispetto del Regolamento e delle DTF al fine di assicurare il regolare funzionamento del mercato secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra gli operatori. A tal fine, il GME può richiedere agli operatori ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sul mercato, eventualmente anche mediante la convocazione in audizione dei medesimi.
- 18.2 Il GME si riserva la facoltà di verificare il mantenimento da parte degli operatori dei requisiti previsti per l'ammissione al mercato. A tal fine, può richiedere ulteriore documentazione ovvero l'aggiornamento di quella già presentata.

Articolo 19
Obblighi di comunicazione

- 19.1 Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità che sia tale da comportare la perdita o la modifica dei requisiti per l'ammissione al mercato, ovvero sia tale da modificare i dati e le informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettere b), f) g) e h), dichiarati dall'operatore e inseriti nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato.
- 19.2 A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 19.1, il GME aggiorna l'Elenco degli operatori ammessi al mercato.

Articolo 20
Esclusione su richiesta dal mercato

- 20.1 Ai fini dell'esclusione dal mercato, gli operatori presentano presso il GME o inoltrano al medesimo, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, apposita richiesta scritta, indicando eventualmente la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.
- 20.2 Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 20.3, l'esclusione su richiesta dal mercato decorre dalla data successiva tra le seguenti:
- a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 20.1;
 - b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 20.1.
- 20.3 Qualora l'operatore presenti offerte accettate sul MLT-Flex per periodi rilevanti riferiti a giorni di calendario successivi alla data individuata ai sensi del precedente comma 20.2, la data di esclusione decorrerà dal giorno lavorativo successivo a quello di svolgimento della sessione di negoziazione del MI-Flex dei periodi

rilevanti a cui si riferiscono le offerte accettate sul MLT-Flex ovvero, in ogni caso, decorsi i periodi rilevanti a cui si riferiscono le offerte accettate sul MLT-Flex.

20.4 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, l'esclusione su richiesta dal mercato non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sul MLF.

20.5 Durante il periodo di sospensione dal mercato, l'operatore non può richiedere l'esclusione ai sensi del presente Articolo.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 21 Oggetto e articolazione del mercato

- 21.1 Il mercato locale della flessibilità (MLF) è la sede di negoziazione presso la quale i DSO, che abbiano richiesto di avvalersi del GME nell'ambito dei propri progetti pilota, si approvvigionano dei servizi ancillari locali, mediante la negoziazione di prodotti a termine e di prodotti a pronti.
- 21.2 Il MLF è articolato in:
- a) Mercato locale a termine della flessibilità (MLT-Flex);
 - b) Mercato locale a pronti della flessibilità (MLP-Flex).
- 21.3 Il mercato locale a pronti della flessibilità (MLP-Flex) si articola in:
- a) Mercato del giorno prima della flessibilità (MGP-Flex);
 - b) Mercato infragiornaliero della flessibilità (MI-Flex).
- 21.4 Nell'ambito di ciascuno dei mercati in cui si articola il MLF, il GME organizza *book* di negoziazione distinti per ognuno dei DSO, nonché per prodotto negoziabile.

Articolo 22 Modalità di negoziazione

- 22.1 Sul MLF le negoziazioni si svolgono secondo la modalità dell'asta *pay as bid*.
- 22.2 Nelle negoziazioni del MLF il GME è controparte degli operatori.

Articolo 23 Calendario e orari di svolgimento delle sessioni del MLF

- 23.1 I *book* di negoziazione sul MLT-Flex sono attivati dal GME su richiesta del DSO. La richiesta di attivazione è presentata dal DSO al GME, secondo le modalità ed entro i termini definiti individuati dal GME e dal medesimo DSO nella convenzione di cui al precedente Articolo 15, comma 15.2.
- 23.2 Il GME, ricevuta la richiesta di attivazione di cui al precedente comma 23.1, rende noto agli operatori, mediante pubblicazione sul proprio sito internet e sul sistema informatico del mercato, il giorno di svolgimento delle negoziazioni sul *book* di negoziazione del MLT-Flex di cui è stata richiesta l'attivazione, i giorni di messa a disposizione delle informazioni di cui al successivo Articolo 29, nonché quelli di comunicazione e pubblicazione degli esiti preliminari e degli esiti definitivi di cui rispettivamente ai successivi Articolo 35 e Articolo 38. Gli orari di apertura e

chiusura della seduta, quelli di svolgimento della sessione del MLT-Flex sono pubblicati dal GME sul proprio sito internet e sul sistema informatico del mercato.

- 23.3 Le negoziazioni sul MGP-Flex e sul MI-Flex si svolgono su richiesta del DSO. Gli orari di apertura e chiusura della seduta e quelli di svolgimento delle sessioni del MGP-Flex e del MI-Flex sono indicati dal GME nelle DTF.

Articolo 24 ***Dati e informazioni per lo svolgimento delle sessioni del MLF***

- 24.1 Il GME riceve da ciascun DSO, secondo le modalità ed entro i termini individuati dal GME e dal medesimo DSO nella convenzione di cui al precedente Articolo 15, comma 15.2, la lista delle risorse distribuite di cui ciascun utente abilitato MLF è titolare, con indicazione, anche per aggregato, almeno delle seguenti informazioni:
- a) codice di identificazione;
 - b) margine a salire e margine a scendere;
 - c) dati anagrafici dell'utente abilitato MLF, titolare delle risorse, e relativo codice identificativo DSO;
 - d) altre eventuali informazioni necessarie allo svolgimento del MLF.
- 24.2 Possono presentare offerte sui *book* di negoziazione del MLF di ciascun DSO solo gli operatori utenti abilitati MLF, indicati dal DSO al GME ai sensi del precedente comma 24.1.

Articolo 25 ***Definitività***

- 25.1 Le transazioni concluse sul MLT-Flex sono considerate definitive e vincolanti, anche ai fini della garanzia, della compensazione, della determinazione e regolazione delle partite economiche, nonché dei conseguenti obblighi che ne derivano, a partire dal momento in cui le offerte di vendita di disponibilità a fornire servizi ancillari locali risultino definitivamente accettate ai sensi del successivo Articolo 37.
- 25.2 Le transazioni concluse sul MLP-Flex sono considerate definitive e vincolanti, anche ai fini della garanzia, della compensazione, della determinazione e regolazione delle partite economiche, nonché dei conseguenti obblighi che ne derivano, a partire dal momento in cui le offerte di acquisto e vendita, verificate valide e congrue, risultano definitivamente accettate nel sistema delle offerte ai sensi dei successivi Articolo 52 e Articolo 64.
- 25.3 Le transazioni di acquisto e vendita per la movimentazione effettuata di energia e per la mancata movimentazione di energia sono considerate definitive e vincolanti, anche ai fini della garanzia, della compensazione, della determinazione e regolazione delle partite economiche, nonché dei conseguenti obblighi che ne

derivano, a partire dal momento in cui tali transazioni sono attribuite dal GME all'operatore ai sensi dei successivi Articolo 67 e Articolo 68.

Articolo 26 **Condizioni di emergenza**

26.1 Si considerano condizioni di emergenza:

- a) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere le offerte inviate dagli operatori nonché dai DSO, attraverso le modalità previste dal presente Regolamento, ovvero di ricevere da ciascun DSO i dati e le informazioni funzionali di cui ai successivi Articolo 29, Articolo 43 e Articolo 55;
- b) il caso in cui il GME non sia in grado di determinare gli esiti relativi ad una sessione di mercato;
- c) il caso in cui il GME non sia in grado di comunicare agli operatori e ai DSO, gli esiti relativi ad una sessione di mercato, anche a causa di malfunzionamenti nel sistema informatico o nei sistemi di telecomunicazione del GME stesso;
- d) il caso in cui il GME riceva dal DSO, relativamente ai *book* di negoziazione di pertinenza, apposita richiesta di annullare, ovvero di sospendere ovvero di revocare la sessione svolta o in corso di svolgimento.

26.2 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 26.1, lettera a), il GME rende noto agli operatori ed a ciascun DSO, secondo le modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza, nonché il nuovo termine di apertura della sessione di negoziazione MLF, definito d'intesa con i DSO, qualora la condizione di emergenza riguardi il MLT-Flex. Qualora entro il nuovo termine di apertura della sessione di negoziazione persista la condizione di emergenza, il GME procede alla momentanea sospensione delle operazioni sul mercato.

26.3 Qualora si verifichino i casi di cui al precedente 26.1, lettere b) e c), il GME sospende le operazioni sul MLF e rende noto agli operatori e ai DSO, secondo le modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza.

26.4 Qualora si verifichino i casi di cui al precedente 26.1, lettera d), il GME comunica agli operatori, secondo le modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza, nonché, ove possibile, la durata della condizione di emergenza.

26.5 Qualora si verifichino i casi di cui al precedente 26.1, lettera d), il GME non potrà essere considerato in alcun modo responsabile per i danni eventualmente subiti, anche indirettamente, dagli operatori e/o dal DSO.

Articolo 27 **Sospensione del MLF**

27.1 Qualora il GME rilevi andamenti anomali delle negoziazioni sul MLF, ovvero comportamenti irregolari o illeciti, anche solo presunti, di uno o più operatori,

comunica ai DSO e all'Autorità tali circostanze e d'intesa con quest'ultima sospende, anche con efficacia immediata, l'operatività del MLF ovvero una o più sessioni o *book* di negoziazione dello stesso.

- 27.2 Il GME rende nota la decisione della sospensione di cui al precedente comma 27.1 mediante comunicazione pubblicata sul proprio sito internet.
- 27.3 Il ripristino dell'operatività del MLF, sospesa ai sensi del precedente comma 27.1, è reso noto dal GME mediante comunicazione pubblicata sul proprio sito internet.
- 27.4 In tutti i casi di sospensione del MLF, il GME trasmette apposita informativa all'Autorità sulle ricadute determinatesi.

CAPO I

MERCATO LOCALE A TERMINE DELLA FLESSIBILITA' (MLT-Flex)

Articolo 28

Oggetto del MLT-Flex e prodotti negoziabili

- 28.1 Nell'ambito del MLT-Flex i DSO, mediante la negoziazione di prodotti a termine, si approvvigionano della disponibilità degli operatori, utenti abilitati MLF, a fornire servizi ancillari locali su orizzonti temporali di lungo periodo, indicati nei medesimi prodotti.
- 28.2 I prodotti a termine negoziabili sul MLT-Flex sono definiti dai DSO.

Articolo 29

Informazioni preliminari per lo svolgimento delle sessioni del MLT-Flex

- 29.1 Il DSO comunica al GME, secondo le modalità ed entro i termini definiti nella convenzione di cui al precedente Articolo 15, comma 15.2, le specifiche tecniche del prodotto a termine negoziabile, con l'indicazione almeno delle seguenti informazioni:
- a) eventuale perimetro di flessibilità rispetto al quale viene richiesto il servizio locale oggetto del prodotto a termine;
 - b) il valore di potenza richiesta (disponibilità) dal DSO;
 - c) il prezzo massimo offerto in acquisto dal DSO per la disponibilità richiesta;
 - d) il limite minimo e il limite massimo di prezzo nel rispetto del quale gli operatori devono formulare le proprie offerte di acquisto e vendita per la variazione di

- potenza ai fini dell'erogazione del servizio ancillare locale richiesto dal DSO, qualora previsto;
- e) il valore del fattore di utilizzo del servizio ancillare locale stimato dal DSO, compreso tra 0 e 1, qualora previsto;
 - f) la finestra di disponibilità;
 - g) ogni altra informazione necessaria alla completa descrizione del servizio ancillare richiesto dal DSO.
- 29.2 Il DSO comunica al GME, secondo le modalità ed entro i termini definiti nella convenzione di cui al precedente Articolo 15, comma 15.2, la lista degli utenti abilitati MLF che possono presentare offerte per il servizio ancillare locale richiesto dal DSO e le relative risorse distribuite, con specificazione, per ognuna di tali risorse, ovvero per l'aggregato di esse, delle seguenti informazioni:
- a) codice di identificazione della risorsa distribuita, qualora necessario per la presentazione delle offerte;
 - b) margine a salire ovvero a scendere;
 - c) dati anagrafici e relativo codice identificativo DSO dell'utente abilitato MLF che può riferire offerte relativamente alla risorsa distribuita, ovvero all'aggregato delle risorse distribuite;
 - d) ogni altra informazione necessaria alla completa descrizione delle risorse distribuite.
- 29.3 Il GME, entro i termini pubblicati dal GME ai sensi del precedente Articolo 23, comma 23.2, rende note agli operatori, tramite pubblicazione sul sistema informatico del mercato, le informazioni riguardanti le specifiche tecniche del prodotto a termine negoziabile, ricevute dal DSO ai sensi del precedente comma 29.1.
- 29.4 Il GME, entro i termini pubblicati dal GME ai sensi del precedente Articolo 23, comma 23.2, rende nota a ciascun utente abilitato MLF di cui al precedente comma 29.2, lettera c), la lista delle risorse distribuite rispetto alle quali può riferire offerte con indicazione almeno dei relativi margini a salire e a scendere, ricevuti dal DSO ai sensi del precedente comma 29.2.
- 29.5 Le informazioni riguardanti la quantità minima che può essere offerta e il tick minimo di offerta sono indicate nelle DTF.

Articolo 30 **Presentazione delle offerte sul MLT-Flex**

- 30.1 Sul MLT-Flex gli operatori utenti abilitati MLF possono presentare offerte di vendita di disponibilità.
- 30.2 Le offerte di vendita di disponibilità indicano la potenza che l'operatore in qualità di utente abilitato MLF mette a disposizione del DSO, attraverso le proprie risorse distribuite, per la fornitura di servizi ancillari locali a salire ovvero a scendere secondo i termini e le modalità previste nel Regolamento del DSO e nelle

specifiche tecniche dei prodotti a termine di cui al precedente Articolo 29, comma 29.1.

- 30.3 Le offerte di vendita di disponibilità presentate dagli operatori si considerano riferite a tutti i periodi rilevanti oggetto del prodotto a termine in negoziazione.
- 30.4 Le offerte devono essere presentate dagli operatori, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, con l'indicazione, almeno, delle seguenti informazioni:
- a) il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta;
 - b) eventuale codice di identificazione delle risorse distribuite, ovvero dell'aggregato di esse, che sono nella disponibilità dell'operatore e alle quali è riferita l'offerta;
 - c) la quantità offerta in vendita;
 - d) il prezzo offerto dall'operatore per la disponibilità a fornire i servizi ancillari locali;
 - e) il prezzo di offerta in vendita per la variazione di potenza in caso di utilizzo da parte del DSO della disponibilità per la fornitura di servizi ancillari locali a salire, qualora previsto;
 - f) il prezzo di offerta in acquisto per la variazione di potenza in caso di utilizzo da parte del DSO della disponibilità per la fornitura dei servizi ancillari locali a scendere, qualora previsto;
 - g) ogni altra informazione necessaria prevista ai sensi del precedente Articolo 29.
- 30.5 La quantità specificata in ogni offerta:
- a) può assumere solo valori interi positivi;
 - b) non può essere maggiore della potenza richiesta dal DSO ai sensi del precedente Articolo 29, comma 29.1, lettera b);
 - c) deve essere almeno pari alla quantità minima di cui al precedente Articolo 29, comma 29.5;
 - d) deve avere un tick minimo pari alla quantità di cui al precedente Articolo 29, comma 29.5.
- 30.6 Gli operatori non possono presentare offerte con:
- a) prezzo di offerta per la disponibilità negativo;
 - b) prezzo di offerta per la disponibilità superiore al prezzo massimo di acquisto della disponibilità indicato dal DSO ai sensi del precedente Articolo 29, comma 29.1, lettera c);
 - c) prezzo di offerta in vendita e in acquisto per la variazione di potenza in caso di utilizzo da parte del DSO della disponibilità per la fornitura di servizi ancillari locali a salire o a scendere che non rispettano i limiti di prezzo indicati dal DSO ai sensi del precedente Articolo 29, comma 29.1, lettera d).
- 30.7 Gli operatori possono presentare offerte semplici o multiple. Il numero massimo di offerte semplici del MLT-Flex che compongono un'offerta multipla è definito, per ciascun DSO, nelle DTF. Ai fini della determinazione dell'esito dei mercati ciascuna offerta multipla è considerata come un insieme di offerte semplici.

30.8 Fino al termine di chiusura della seduta, gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione delle offerte inserite sul *book* di negoziazione. Le offerte modificate perdono la priorità temporale in precedenza acquisita.

Articolo 31

Controllo di validità delle offerte presentate sul MLT-Flex

31.1 Il GME, a seguito della presentazione delle offerte, effettua almeno i seguenti controlli di validità verificando che:

- a) l'operatore non sia sospeso dal MLF;
- b) l'operatore sia un utente abilitato MLF e abbia titolo a presentare offerte, sulla base delle informazioni acquisite dal DSO ai sensi del precedente Articolo 29, comma 29.2;
- c) l'offerta sia stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 30;
- d) l'offerta riporti tutte le informazioni e rispetti i limiti indicati al precedente Articolo 30.

31.2 Il sistema informatico del GME restituisce l'esito dei controlli di validità e:

- a) in caso di esito negativo respinge l'immissione delle offerte nel *book* di negoziazione, indicandone i motivi;
- b) in caso di esito positivo, le offerte sono considerate per le finalità di cui ai successivi Articolo 32 e Articolo 33.

Articolo 32

Ordine di priorità delle offerte valide presentate sul MLT-Flex

32.1 Le offerte, verificate valide ai sensi del precedente Articolo 31, sono ordinate in ordine crescente di priorità a partire dall'offerta con il minor prezzo complessivo, secondo le modalità previste nelle DTF e nel rispetto di quanto previsto nel presente Articolo.

32.2 Qualora le specifiche tecniche del prodotto prevedano che l'operatore indichi esclusivamente il prezzo di vendita di disponibilità di potenza, il prezzo complessivo dell'offerta coincide con tale prezzo di vendita.

32.3 Qualora le specifiche tecniche del prodotto prevedano che l'operatore indichi il prezzo di vendita di disponibilità di potenza nonché il prezzo di vendita per la variazione di potenza a salire, il prezzo complessivo dell'offerta è ottenuto come somma tra:

- a) il prezzo della disponibilità sul periodo di riferimento del prodotto;
- b) il prezzo di vendita per la variazione di potenza sul periodo di riferimento del prodotto moltiplicato per il valore del fattore di utilizzo di cui al precedente Articolo 29, comma 29.1, lettera e).

32.4 Qualora le specifiche tecniche del prodotto prevedano che l'operatore indichi il prezzo di vendita di disponibilità di potenza, nonché il prezzo di acquisto per la

variazione di potenza a scendere, il prezzo complessivo dell'offerta è ottenuto come differenza tra:

- a) il prezzo della disponibilità sul periodo di riferimento del prodotto;
- b) il prezzo di acquisto per la variazione di potenza sul periodo di riferimento del prodotto moltiplicato per il valore del fattore di utilizzo di cui al precedente Articolo 29, comma 29.1, lettera e).

32.5 Ai fini del controllo di cui al successivo Articolo 33, a parità di prezzo complessivo di due o più offerte presentate dal medesimo operatore, si attribuisce priorità alle offerte aventi maggiore priorità temporale.

Articolo 33

Verifica di congruità delle offerte presentate sul MLT-Flex

33.1 Il GME, al termine della seduta per la presentazione delle offerte, effettua i seguenti controlli di congruità sulle offerte valide, verificando che:

- a) la quantità offerta intesa come disponibilità di potenza a salire o a scendere sia non superiore al margine di cui al precedente Articolo 29, comma 29.2, lettera b), ridotto della somma dei quantitativi specificati nelle altre offerte di vendita riferite alle medesime risorse distribuite aventi priorità maggiore e già verificate congrue;
- b) siano garantite ai sensi del successivo Articolo 77.

33.2 Il sistema informatico del GME restituisce l'esito dei controlli di congruità di ogni offerta di negoziazione e:

- a) in caso di esito negativo rettifica l'offerta, riducendone le quantità fino a concorrenza con il margine disponibile, ai fini della determinazione degli esiti di cui al successivo Articolo 34;
- b) in caso di esito positivo, l'offerta viene considerata per l'intera quantità ai fini della determinazione degli esiti di cui al successivo Articolo 34.

Articolo 34

Determinazione degli esiti preliminari del MLT-Flex

34.1 Sulla base delle verifiche di cui al precedente Articolo 33, e dell'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 32, il GME, secondo le modalità previste in DTF, accetta preliminarmente le offerte di disponibilità sino a concorrenza della quantità richiesta dal DSO. Le offerte eccedenti la quantità richiesta dal DSO sono considerate come preliminarmente respinte.

34.2 Le offerte aventi il medesimo prezzo complessivo ed una quantità complessiva maggiore o uguale alla quantità richiesta dal DSO sono accettate *pro quota*, secondo le modalità previste in DTF, rispetto alla quantità offerta fino a concorrenza della quantità richiesta dal DSO .

Articolo 35
Comunicazione e pubblicazione degli esiti preliminari del MLT-Flex

- 35.1 Il GME trasmette al DSO, per le verifiche e le validazioni di cui al successivo Articolo 36, le informazioni relative alle offerte preliminarmente accettate e respinte di cui al precedente Articolo 34, con indicazione dell'ordine di priorità e fatta eccezione per l'informazione relativa ai prezzi di offerta.
- 35.2 Il GME, comunica a ciascun operatore qualora previsto nelle DTF secondo le modalità ed entro i termini ivi definiti:
- a) le offerte di vendita preliminarmente accettate e le relative quantità e prezzi;
 - b) le offerte di vendita preliminarmente respinte.
- 35.3 Il GME, pubblica, qualora previsto nelle DTF secondo le modalità ed entro i termini ivi definiti, gli esiti preliminari della sessione, riportando almeno i seguenti dati ed informazioni in modo aggregato:
- a) le quantità complessivamente offerte e considerate congrue ai fini della determinazione degli esiti;
 - b) le quantità preliminarmente accettate, i relativi prezzi medi per la disponibilità e, qualora previsti, i relativi prezzi medi per la variazione di potenza;
 - c) le quantità preliminarmente respinte;
 - d) il numero di operatori che hanno presentato offerte.
- 35.4 Qualora il GME e/o il DSO riscontrino di aver commesso errori materiali nell'esecuzione delle attività di definizione, compilazione, caricamento e gestione dei dati e delle informazioni funzionali all'esecuzione di una sessione, il GME, d'intesa con il DSO, individua eventuali azioni da intraprendere ai fini della rettifica delle comunicazione e pubblicazione delle informazioni di cui ai precedenti commi 35.2 e 35.3.

Articolo 36
Validazione tecnica degli esiti preliminari da parte del DSO

- 36.1 Il DSO, ricevute dal GME le informazioni di cui al precedente Articolo 35, comma 35.1, effettua le verifiche tecniche di propria competenza per determinare l'accettazione definitiva delle offerte ai sensi del successivo Articolo 37 e comunica al GME:
- a) le offerte preliminarmente accettate positivamente validate, con indicazione della relativa quantità, da considerarsi definitivamente accettate;
 - b) le offerte preliminarmente accettate non validate e da considerarsi definitivamente respinte;
 - c) le offerte preliminarmente respinte positivamente validate che sono da considerarsi definitivamente accettate in sostituzione o ad integrazione delle offerte di cui alle precedenti lettere a) e b). Tali offerte devono essere individuate nel rispetto dell'ordine di priorità.
 - d) le offerte preliminarmente respinte positivamente e negativamente validate da considerarsi definitivamente respinte.

36.2 La quantità validata dal DSO in corrispondenza di ciascuna offerta ai sensi del precedente comma 36.1 non può in ogni caso essere maggiore della quantità offerta dall'operatore e considerata congrua ai sensi del precedente Articolo 33.

Articolo 37

Determinazione degli esiti definitivi del MLT-Flex

37.1 Il GME sulla base delle informazioni ricevute dal DSO ai sensi del precedente Articolo 36, individua le offerte definitivamente accettate e respinte.

37.2 La quantità oggetto di ciascuna offerta definitivamente accettata è valorizzata al prezzo d'offerta ai fini della valorizzazione della vendita di disponibilità.

Articolo 38

Comunicazione e pubblicazione degli esiti definitivi del MLT-Flex

38.1 Il GME trasmette al DSO le informazioni relative alle offerte definitivamente accettate e respinte di cui al precedente Articolo 37, inclusa l'informazione relativa ai prezzi di offerta.

38.2 Il GME, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, comunica a ciascun operatore:

- a) le offerte di vendita definitivamente accettate e le relative quantità;
- b) le offerte di vendita definitivamente respinte.

38.3 Il GME pubblica, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, gli esiti definitivi della sessione, riportando almeno i seguenti dati ed informazioni in modo aggregato:

- a) le quantità complessivamente offerte e considerate congrue ai fini della determinazione degli esiti;
- b) le quantità definitivamente accettate, i relativi prezzi medi per la disponibilità e, qualora previsti, i relativi prezzi medi per la variazione di potenza;
- c) le quantità definitivamente respinte;
- d) il numero di operatori che hanno presentato offerte.

38.4 Qualora il GME e/o il DSO riscontrino di aver commesso errori materiali nell'esecuzione delle attività di definizione, compilazione, caricamento e gestione dei dati e delle informazioni funzionali all'esecuzione di una sessione, il GME, d'intesa con il DSO, individua eventuali azioni da intraprendere e le comunica, per le parti di interesse, agli operatori.

Articolo 39
Obblighi di disponibilità associati alle offerte definitivamente accettate sul MLP-Flex

- 39.1 Gli operatori titolari di offerte definitivamente accettate di cui al precedente Articolo 37, sono tenuti a rendere disponibili al DSO le proprie risorse distribuite secondo le modalità e i termini previsti nelle specifiche tecniche del prodotto di cui al precedente Articolo 29, comma 29.1, o comunque previsti nel Regolamento del DSO.
- 39.2 Qualora previsto dal DSO e nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle specifiche del prodotto di cui al precedente Articolo 29, comma 29.1:
- a) gli operatori titolari di offerte di vendita di disponibilità di servizi ancillari locali a salire definitivamente accettate sul MLP-Flex sono tenuti a presentare, sul MLP-Flex offerte di vendita per la variazione di potenza a salire per i medesimi i periodi rilevanti oggetto del prodotto a termine;
 - b) gli operatori titolari di offerte di vendita di disponibilità di servizi ancillari locali a scendere definitivamente accettate sul MLP-Flex sono tenuti a presentare sul MLP-Flex offerte di acquisto per la variazione di potenza a scendere per i medesimi i periodi rilevanti oggetto del prodotto a termine.

CAPO II
MERCATO LOCALE A PRONTI DELLA FLESSIBILITA' (MLP-Flex)

Articolo 40
Oggetto del MLP-Flex e specifiche tecniche dei prodotti negoziabili

- 40.1 I DSO si approvvigionano sul MLP-Flex di servizi ancillari locali a salire e a scendere tramite la negoziazione di corrispondenti prodotti a pronti.
- 40.2 Ciascun DSO comunica al GME, secondo le modalità ed entro i termini definiti nella convenzione di cui al precedente Articolo 15, comma 15.2, le specifiche dei prodotti a pronti negoziabili sul MLP-Flex con l'indicazione di ogni informazione necessaria alla completa descrizione del servizio ancillare richiesto dal DSO.
- 40.3 Il GME indica nelle DTF le informazioni applicabili a tutti i prodotti a pronti negoziabili sul MLP-Flex riguardanti:
- a) il limite minimo e il limite massimo di prezzo nel rispetto del quale gli utenti abilitati devono formulare le proprie offerte di acquisto e vendita per la variazione di potenza;
 - b) le quantità massima e la quantità minima che può essere offerta e il tick minimo di offerta.

40.4 Il GME secondo i termini previsti in DTF rende note agli operatori tramite pubblicazione sul sistema informatico del mercato le informazioni, ricevute dal DSO ai sensi del precedente comma 40.2.

40.5 Gli operatori presentano sul MLP-Flex offerte in acquisto e in vendita per la variazione di potenza, rispettivamente, a scendere e a salire per uno specifico periodo rilevante, le quali determinano in caso di accettazione delle stesse l'acquisto o la vendita della corrispondente movimentazione di energia, al fine di fornire i servizi ancillari locali oggetto dei prodotti a pronti messi in negoziazione dal DSO.

Articolo 41

Obblighi connessi alle offerte definitivamente accettate sul MLP-Flex

41.1 Gli operatori titolari di offerte definitivamente accettate rispettivamente ai sensi dei successivi Articolo 52 e Articolo 64, sono tenuti a movimentare nei confronti del DSO l'energia ad esse sottesa, secondo le modalità e i termini previsti dalle specifiche tecniche del prodotto di cui al precedente Articolo 40, comma 40.2 e dal Regolamento del DSO.

SEZIONE I

MERCATO DEL GIORNO PRIMA DELLA FLESSIBILITA' (MGP-Flex)

Articolo 42

Oggetto del MGP-Flex

42.1 Il MGP-Flex si articola in un'unica sessione di mercato attraverso la quale il DSO e gli operatori presentano offerte di acquisto e vendita per prodotti relativi ai servizi ancillari locali riferiti ai periodi rilevanti del giorno di calendario immediatamente successivo a quello di negoziazione.

Articolo 43

Informazioni preliminari per lo svolgimento delle sessioni del MGP-Flex

43.1 Il DSO comunica al GME, secondo le modalità ed entro i termini definiti nella convenzione di cui al precedente Articolo 15, comma 15.2, i prodotti a pronti indicati ai sensi del precedente Articolo 40, comma 40.2, rispetto ai quali intende

presentare offerte, indicando per ognuno di essi le risorse distribuite rispetto alle quale effettuare i controlli di congruità ai sensi del successivo Articolo 48.

- 43.2 Per ognuna delle risorse distribuite di ciascun utente abilitato MLF, ovvero per l'aggregato di esse, di cui al precedente comma 43.1, il DSO indica almeno le seguenti informazioni:
- a) codice di identificazione della risorsa distribuita qualora necessario per la presentazione delle offerte;
 - b) margine a salire ovvero a scendere;
 - c) dati anagrafici e relativo codice identificativo DSO dell'utente abilitato MLF che può riferire offerte relativamente alla risorsa distribuita;
 - d) ogni altra informazione necessaria alla completa descrizione delle risorse distribuite.

Articolo 44

Presentazione delle offerte sul MGP-Flex da parte del DSO

- 44.1 Il DSO per ciascuno dei prodotti di cui al precedente Articolo 43, comma 43.1, presenta una offerta di acquisto o di vendita riferita a ciascun periodo di riferimento, indicando almeno le seguenti informazioni:
- a) la tipologia di offerta, in vendita ovvero in acquisto;
 - b) la quantità offerta in vendita ovvero in acquisto;
 - c) il prezzo di vendita minimo ovvero il prezzo di acquisto massimo;
 - d) ogni altra informazione prevista ai sensi del precedente Articolo 40.

Articolo 45

Presentazione delle offerte sul MGP-Flex da parte degli operatori

- 45.1 L'operatore può presentare sul MGP-Flex, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, offerte riferite a ciascun periodo rilevante con l'indicazione, almeno, delle seguenti informazioni:
- a) il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta;
 - b) il codice di identificazione della risorsa distribuita, ovvero dell'aggregato di esse, nella disponibilità dell'operatore, oggetto di offerta, ai sensi del precedente Articolo 24, comma 24.1;
 - c) la tipologia di offerta, in vendita ovvero in acquisto;
 - d) la quantità offerta in vendita ovvero in acquisto;
 - e) il prezzo di vendita ovvero il prezzo di acquisto;
 - f) ogni altra informazione prevista ai sensi del precedente Articolo 40.

- 45.2 La quantità specificata in ogni offerta:
- a) può assumere solo valori interi positivi;
 - b) non deve essere superiore alla quantità massima e deve essere almeno pari alla quantità minima di cui al precedente Articolo 40, comma 40.3, lettera b);
 - c) deve avere un tick minimo pari alla quantità di cui al precedente Articolo 40, comma 40.3, lettera b).
- 45.3 Gli operatori non possono presentare offerte con prezzo di offerta in vendita e in acquisto per la variazione di potenza che non rispettano i limiti di prezzo indicati ai sensi del precedente Articolo 40, comma 40.3, lettera a).
- 45.4 Gli operatori possono presentare offerte semplici o multiple. Il numero massimo di offerte semplici del MGP-Flex che compongono un'offerta multipla è definito, per ciascun DSO, nelle DTF. Ai fini della determinazione dell'esito dei mercati ciascuna offerta multipla è considerata come un insieme di offerte semplici.
- 45.5 Fino al termine di chiusura della seduta, gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione delle offerte inserite sul book di negoziazione. Le offerte modificate perdono la priorità temporale in precedenza acquisita.

Articolo 46

Controllo di validità delle offerte presentate sul MGP-Flex

- 46.1 Il GME, a seguito della presentazione delle offerte, effettua almeno i controlli di validità, verificando che:
- a) l'operatore non sia sospeso dal MLF;
 - b) l'operatore sia un utente abilitato MLF e abbia titolo a riferire offerte sulle risorse distribuite sulla base delle informazioni acquisite dal DSO ai sensi del precedente Articolo 24, comma 24.1;
 - c) l'offerta sia stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 45;
 - d) l'offerta riporti tutte le indicazioni e rispetti i limiti indicati al precedente Articolo 45.
- 46.2 Il sistema informatico del GME restituisce l'esito dei controlli di validità e:
- a) in caso di esito negativo, respinge l'immissione delle offerte nel *book* di negoziazione, indicandone i motivi;
 - b) in caso di esito positivo, le offerte sono considerate ai fini dell'ordine di priorità e dei controlli di congruità di cui ai successivi Articolo 47 e Articolo 48.

Articolo 47

Ordine di priorità delle offerte valide presentate sul MGP-Flex

- 47.1 Per ciascun periodo rilevante, le offerte verificate valide ai sensi del precedente Articolo 46, sono ordinate in ordine crescente di priorità:
- a) a partire dall'offerta con prezzo di vendita inferiore e procedendo in ordine non decrescente di prezzo;
 - b) a partire dall'offerta con prezzo di acquisto maggiore e procedendo in ordine non crescente di prezzo.
- 47.2 Ai fini del successivo controllo di cui al successivo Articolo 48, a parità di prezzo di due o più offerte presentate dal medesimo operatore, si attribuisce priorità maggiore alle offerte aventi priorità temporale.

Articolo 48
Verifica di congruità delle offerte presentate sul MGP-Flex

- 48.1 Il GME, al termine della seduta per la presentazione delle offerte, effettua i seguenti controlli di congruità sulle offerte valide presentate dagli operatori, verificando che:
- a) la risorsa distribuita, ovvero l'aggregato di esse, rispetto alla quale è stata presentata l'offerta è inclusa nell'elenco di cui al precedente Articolo 43, comma 43.1;
 - b) l'offerta, qualora in acquisto, sia garantita ai sensi del successivo Articolo 77;
 - c) l'offerta in vendita sia stata presentata per un quantitativo non superiore al margine a salire indicato dal DSO ai sensi del precedente Articolo 43, comma 43.2, lettera b), per la risorsa distribuita a cui l'offerta si riferisce, ridotto della somma dei quantitativi specificati nelle altre offerte di vendita riferite alla stessa risorsa distribuita per lo stesso periodo rilevante, aventi priorità maggiore e già verificate congrue;
 - d) l'offerta in acquisto sia stata presentata per un quantitativo non superiore al margine a scendere indicato dal DSO ai sensi del precedente del precedente Articolo 43, comma 43.2, lettera b), per la risorsa distribuita a cui l'offerta si riferisce e lo stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei quantitativi specificati nelle altre offerte di acquisto riferite alla stessa risorsa distribuita per lo stesso periodo rilevante, aventi priorità maggiore e già verificate congrue;
 - e) siano rispettati eventuali altri criteri definiti nelle DTF.
- 48.2 Il sistema informatico del GME restituisce l'esito dei controlli di congruità di ogni offerta di negoziazione e:
- a) in caso di esito negativo dei controlli, rettifica in riduzione la quantità dell'offerta ai fini della determinazione degli esiti di cui al successivo Articolo 49, ovvero ne respinge l'immissione nel *book* di negoziazione, indicandone i motivi;
 - b) in caso di esito positivo, l'offerta viene considerata per l'intera quantità ai fini della determinazione degli esiti di cui al successivo Articolo 49.

Articolo 49
Determinazione degli esiti preliminari del MGP-Flex

- 49.1 Ai fini della determinazione degli esiti, il GME considera unicamente le offerte degli utenti abilitati MLF verificate valide e congrue, di segno opposto alla richiesta di servizi ancillari locali presentata dal DSO.
- 49.2 Il GME, secondo le modalità previste nelle DTF, sulla base delle quantità delle offerte congrue come eventualmente rettificata ai sensi del precedente Articolo 48, e procedendo secondo l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 47, individua le offerte preliminarmente accettate sino al raggiungimento della quantità richiesta dal DSO. Le offerte eccedenti la quantità richiesta dal DSO sono considerate come preliminarmente respinte.
- 49.3 Le offerte aventi il medesimo prezzo ed una quantità complessiva maggiore o uguale alla quantità richiesta dal DSO sono accettate *pro quota*, secondo le modalità previste in DTF, rispetto alla quantità offerta fino a concorrenza della quantità richiesta dal DSO.

Articolo 50
Comunicazione degli esiti preliminari del MGP-Flex

- 50.1 Il GME trasmette al DSO, per le verifiche e le validazioni di cui al successivo Articolo 51, le informazioni relative alle offerte preliminarmente accettate e respinte di cui al precedente Articolo 49, con indicazione dell'ordine di priorità e fatta eccezione per l'informazione relativa al prezzo d'offerta.
- 50.2 Il GME secondo le modalità e qualora previsto nelle DTF, comunica a ciascun operatore:
- a) le offerte preliminarmente accettate, specificando per ognuna di esse la quantità accettata e il prezzo;
 - b) le offerte preliminarmente respinte.
- 50.3 Qualora il GME e/o il DSO riscontrino di aver commesso errori materiali nell'esecuzione delle attività di definizione, compilazione, caricamento e gestione dei dati e delle informazioni funzionali all'esecuzione di una sessione, il GME, d'intesa con il DSO, individua eventuali azioni da intraprendere ai fini della rettifica della comunicazione delle informazioni di cui al precedente comma 50.2.

Articolo 51
Validazione tecnica degli esiti preliminari da parte del DSO

- 51.1 Il DSO, ricevute dal GME le informazioni di cui al precedente Articolo 50, comma 50.1, effettua le verifiche tecniche di propria competenza per determinare

l'accettazione o la mancata accettazione definitiva delle offerte ai sensi del successivo Articolo 52 e comunica al GME:

- a) le offerte preliminarmente accettate che sono state positivamente validate, con indicazione della relativa quantità, da considerarsi definitivamente accettate;
- b) le offerte preliminarmente accettate che non sono state validate e da considerarsi definitivamente respinte;
- c) le offerte preliminarmente respinte che sono state positivamente validate e che sono da considerarsi definitivamente accettate in sostituzione o ad integrazione delle offerte di cui alle precedenti lettere a) e b). Tali offerte devono essere individuate nel rispetto dell'ordine di priorità.
- d) le offerte preliminarmente respinte che sono state positivamente o negativamente validate e che sono da considerarsi definitivamente respinte.

51.2 La quantità validata dal DSO in corrispondenza di ciascuna offerta ai sensi del precedente comma 51.1 non può in ogni caso essere maggiore della quantità offerta dall'operatore e considerata congrua ai sensi del precedente Articolo 48.

Articolo 52

Determinazione degli esiti definitivi del MGP-Flex

52.1 Il GME sulla base delle informazioni ricevute dal DSO ai sensi del precedente Articolo 51, individua le offerte definitivamente accettate e respinte.

52.2 La quantità oggetto di ciascuna offerta definitivamente accettata è valorizzata al prezzo d'offerta.

Articolo 53

Comunicazione e pubblicazione degli esiti definitivi del MGP-Flex

53.1 Il GME trasmette al DSO le informazioni relative alle offerte definitivamente accettate e respinte di cui al precedente Articolo 52, inclusa l'informazione relativa ai prezzi di offerta.

53.2 Il GME, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, comunica a ciascun operatore:

- a) le offerte definitivamente accettate, specificando per ognuna di esse la quantità accettata e il prezzo;
- b) le offerte definitivamente respinte.

53.3 Il GME, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, pubblica gli esiti definitivi della sessione, riportando per ciascun periodo rilevante almeno i seguenti dati ed informazioni in modo aggregato:

- a) le quantità complessivamente offerte e considerate congrue ai fini della determinazione degli esiti;
- b) le quantità definitivamente accettate e i relativi prezzi medi per la variazione di potenza;
- c) le quantità definitivamente respinte.

53.4 Qualora il GME e/o il DSO riscontrino di aver commesso errori materiali nell'esecuzione delle attività di definizione, compilazione, caricamento e gestione dei dati e delle informazioni funzionali all'esecuzione di una sessione, il GME, d'intesa con il DSO, individua eventuali azioni da intraprendere e le comunica, per le parti di interesse, agli operatori.

SEZIONE II MERCATO INFRAGIORNALIERO DELLA FLESSIBILITA' (MI-Flex)

Articolo 54 Oggetto del MI-Flex

54.1 Il MI-Flex si articola in un numero di sessioni di mercato, indicato nelle DTF, attraverso le quali i DSO e gli operatori presentano offerte di acquisto e vendita per prodotti relativi a servizi ancillari locali riferiti ai periodi rilevanti del giorno di calendario immediatamente successivo, ovvero al medesimo giorno di calendario di svolgimento delle negoziazioni.

Articolo 55 Informazioni preliminari per lo svolgimento delle sessioni del MI-Flex

55.1 Il DSO comunica al GME, secondo le modalità ed entro i termini definiti nella convenzione di cui al precedente Articolo 15, comma 15.2, i prodotti a pronti, indicati ai sensi del precedente Articolo 40, comma 40.2, rispetto ai quali intende

presentare offerte, indicando per ognuno di essi le risorse distribuite rispetto alle quale effettuare i controlli di congruità ai sensi del successivo Articolo 60.

- 55.2 Per ognuna delle risorse distribuite di ciascun utente abilitato, ovvero per l'aggregato di esse, di cui al precedente comma 55.1, il DSO indica almeno le seguenti informazioni:
- a) codice di identificazione della risorsa distribuita;
 - b) margine a salire ovvero a scendere;
 - c) dati anagrafici e relativo codice identificativo DSO dell'utente abilitato MLF che può riferire offerte relativamente alla risorsa distribuita;
 - d) ogni altra informazione necessaria alla completa descrizione delle risorse distribuite.

Articolo 56

Presentazione delle offerte sul MI-Flex da parte del DSO

- 56.1 Il DSO per ciascuno dei prodotti di cui al precedente Articolo 55, comma 55.1, presenta una offerta di acquisto o di vendita riferita a ciascun periodo di riferimento, indicando almeno le seguenti informazioni:
- a) la tipologia di offerta, in vendita ovvero in acquisto;
 - b) la quantità offerta in vendita ovvero in acquisto;
 - c) il prezzo di vendita minimo ovvero il prezzo di acquisto massimo;
 - d) ogni altra informazione prevista ai sensi del precedente Articolo 40.

Articolo 57

Presentazione delle offerte sul MI-Flex da parte degli operatori

- 57.1 L'operatore può presentare sul MI-Flex, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, offerte riferite a ciascun periodo rilevante con l'indicazione, almeno, delle seguenti informazioni:
- a) il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta;
 - b) il codice di identificazione della risorsa distribuita, ovvero dell'aggregato di esse, nella disponibilità dell'operatore, oggetto di offerta ai sensi del precedente Articolo 24, comma 24.1;
 - c) la tipologia di offerta, in vendita ovvero in acquisto;
 - d) la quantità offerta in vendita ovvero in acquisto;
 - e) Il prezzo di vendita ovvero il prezzo di acquisto;
 - f) ogni altra informazione prevista ai sensi del precedente Articolo 40

- 57.2 La quantità specificata in ogni offerta:
- a) può assumere solo valori interi positivi;
 - b) non deve essere superiore alla quantità massima e deve essere almeno pari alla quantità minima di cui al precedente Articolo 40, comma 40.3, lettera b);
 - c) deve avere un tick minimo pari alla quantità di cui al precedente Articolo 40, comma 40.3, lettera b).
- 57.3 Gli operatori non possono presentare offerte con prezzo di offerta in vendita e in acquisto per la variazione di potenza che non rispettano i limiti di prezzo indicati ai sensi del precedente Articolo 40, comma 40.3, lettera a).
- 57.4 Gli operatori possono presentare offerte semplici o multiple. Il numero massimo di offerte semplici del MI-Flex che compongono un'offerta multipla è definito, per ciascun DSO, nelle DTF. Ai fini della determinazione dell'esito dei mercati ciascuna offerta multipla è considerata come un insieme di offerte semplici.
- 57.5 Fino al termine di chiusura della seduta, gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione delle offerte inserite sul book di negoziazione. Le offerte modificate perdono la priorità temporale in precedenza acquisita.

Articolo 58 **Controllo di validità delle offerte presentate sul MI-Flex**

- 58.1 Il GME, a seguito della presentazione delle offerte, effettua almeno i controlli di validità verificando che:
- a) l'operatore non sia sospeso dal MLF;
 - b) l'operatore sia un utente abilitato MLF e abbia titolo a riferire offerte sulle risorse distribuite sulla base delle informazioni acquisite dal DSO ai sensi del precedente Articolo 24, comma 24.1;
 - c) l'offerta sia stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 57;
 - d) l'offerta riporti tutte le indicazioni e rispetti i limiti indicati al precedente Articolo 57.
- 58.2 Il sistema informatico del GME restituisce l'esito dei controlli di validità e:
- a) in caso di esito negativo respinge l'immissione delle offerte nel *book* di negoziazione, indicandone i motivi;
 - b) in caso di esito positivo, le offerte sono considerate ai fini dell'ordine di priorità e dei controlli di congruità di cui ai successivi Articolo 59 e Articolo 60.

Articolo 59
Ordine di priorità delle offerte valide presentate sul MI-Flex

- 59.1 Per ciascun periodo rilevante, le offerte verificate valide ai sensi del precedente Articolo 58, sono ordinate in ordine crescente di priorità:
- a) a partire dall'offerta con prezzo di vendita inferiore e procedendo in ordine non decrescente di prezzo;
 - b) a partire dall'offerta con prezzo di acquisto maggiore e procedendo in ordine non crescente di prezzo.
- 59.2 Ai fini del successivo controllo di cui al successivo Articolo 60, a parità di prezzo di due o più offerte presentate dal medesimo operatore, si attribuisce priorità maggiore alle offerte aventi priorità temporale.

Articolo 60
Verifica di congruità delle offerte presentate sul MI-Flex

- 60.1 Il GME, al termine della seduta per la presentazione delle offerte, effettua almeno i seguenti controlli di congruità sulle offerte valide presentate dagli operatori, verificando che:
- a) la risorsa distribuita, ovvero l'aggregato di esse, rispetto alla quale è stata presentata l'offerta è inclusa nell'elenco di cui al precedente Articolo 55, comma 55.1;
 - b) l'offerta, qualora in acquisto, sia garantita ai sensi del successivo Articolo 77;
 - c) l'offerta in vendita sia stata presentata per un quantitativo non superiore al margine a salire indicato dal DSO ai sensi del precedente Articolo 55, comma 55.2, lettera b), per la risorsa distribuita a cui l'offerta si riferisce, ridotto della somma dei quantitativi specificati nelle altre offerte di vendita riferite alla stessa risorsa distribuita per lo stesso periodo rilevante, aventi priorità maggiore e già verificate congrue;
 - d) l'offerta in acquisto sia stata presentata per un quantitativo non superiore al margine a scendere indicato dal DSO ai sensi del precedente del precedente Articolo 55, comma 55.2, lettera b), per la risorsa distribuita a cui l'offerta si riferisce e lo stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei quantitativi specificati nelle altre offerte di acquisto riferite alla stessa risorsa distribuita per lo stesso periodo rilevante, aventi priorità maggiore e già verificate congrue;
 - e) siano rispettati eventuali altri criteri definiti nelle DTF.
- 60.2 Il sistema informatico del GME restituisce l'esito dei controlli di congruità di ogni offerta di negoziazione e:
- a) in caso di esito negativo dei controlli, rettifica in riduzione la quantità dell'offerta ai fini della determinazione degli esiti di cui al successivo Articolo 61, ovvero ne respinge l'immissione nel *book* di negoziazione, indicandone i motivi;
 - b) in caso di esito positivo, l'offerta viene considerata per l'intera quantità ai fini della determinazione degli esiti di cui al successivo Articolo 61.

Articolo 61
Determinazione degli esiti preliminari del MI-Flex

- 61.1 Ai fini della determinazione degli esiti, il GME considera unicamente le offerte degli utenti abilitati MLF, verificate valide e congrue, di segno opposto alla richiesta di servizi ancillari locali presentata dal DSO
- 61.2 Il GME, secondo le modalità previste nelle DTF, sulla base delle quantità delle offerte congrue come eventualmente rettificate ai sensi del precedente Articolo 60, e procedendo secondo l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 59, individua le offerte preliminarmente accettate sino al raggiungimento della quantità di servizi ancillari locali richiesti dal DSO. Le offerte eccedenti la quantità richiesta dal DSO sono considerate come preliminarmente respinte.
- 61.3 Le offerte aventi il medesimo prezzo ed una quantità complessiva maggiore o uguale alla quantità richiesta dal DSO sono accettate *pro quota*, secondo le modalità previste in DTF, rispetto alla quantità offerta fino a concorrenza della quantità richiesta dal DSO.

Articolo 62
Comunicazione degli esiti preliminari del MI-Flex

- 62.1 Il GME trasmette al DSO, per le verifiche e le validazioni di cui al successivo Articolo 63, le informazioni relative alle offerte preliminarmente accettate e respinte di cui al precedente Articolo 61, con indicazione dell'ordine di priorità e fatta eccezione per l'informazione relativa al prezzo d'offerta.
- 62.2 Il GME secondo le modalità e qualora previsto nelle DTF, comunica a ciascun operatore:
- a) le offerte preliminarmente accettate, specificando per ognuna di esse la quantità accettata e il prezzo;
 - b) le offerte preliminarmente respinte.
- 62.3 Qualora il GME e/o il DSO riscontrino di aver commesso errori materiali nell'esecuzione delle attività di definizione, compilazione, caricamento e gestione dei dati e delle informazioni funzionali all'esecuzione di una sessione, il GME, d'intesa con il DSO, individua eventuali azioni da intraprendere ai fini della rettifica della comunicazione delle informazioni di cui al precedente comma 62.2.

Articolo 63
Validazione tecnica degli esiti preliminari da parte del DSO

- 63.1 Il DSO, ricevute dal GME le informazioni di cui al precedente Articolo 62, comma 62.1, effettua le verifiche tecniche di propria competenza per determinare

l'accettazione o la mancata accettazione definitiva delle offerte ai sensi del successivo Articolo 64 e comunica al GME:

- a) le offerte preliminarmente accettate che sono state positivamente validate, con indicazione della relativa quantità, da considerarsi definitivamente accettate;
 - b) le offerte preliminarmente accettate che non sono state validate e da considerarsi definitivamente rifiutate;
 - c) le offerte preliminarmente respinte che sono state positivamente validate e che sono da considerarsi definitivamente accettate in sostituzione o ad integrazione delle offerte di cui alle precedenti lettere a) e b). Tali offerte devono essere individuate nel rispetto dell'ordine di priorità.
 - d) le offerte preliminarmente respinte che sono state positivamente o negativamente validate e che sono da considerarsi definitivamente respinte.
- 63.2 La quantità validata dal DSO in corrispondenza di ciascuna offerta ai sensi del precedente comma 63.1 non può in ogni caso essere maggiore della quantità offerta dall'operatore e considerata congrua ai sensi del precedente Articolo 60.

Articolo 64

Determinazione degli esiti definitivi del MI-Flex

- 64.1 Il GME sulla base delle informazioni ricevute dal DSO ai sensi del precedente Articolo 63, individua le offerte definitivamente accettate e respinte.
- 64.2 La quantità oggetto di ciascuna offerta definitivamente accettata è valorizzata al prezzo d'offerta.

Articolo 65

Comunicazione e pubblicazione degli esiti definitivi del MI-Flex

- 65.1 Il GME trasmette al DSO le informazioni relative alle offerte definitivamente accettate e respinte di cui al precedente Articolo 64, inclusa l'informazione relativa ai prezzi di offerta.
- 65.2 Il GME, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, comunica a ciascun operatore:
- a) le offerte definitivamente accettate, specificando per ognuna di esse la quantità accettata e il prezzo;
 - b) le offerte definitivamente respinte.
- 65.3 Il GME, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, pubblica gli esiti definitivi della sessione, riportando per ciascun periodo rilevante almeno i seguenti dati ed informazioni in modo aggregato:
- a) le quantità complessivamente offerte e considerate congrue ai fini della determinazione degli esiti;
 - b) le quantità definitivamente accettate e i relativi prezzi medi per la variazione di potenza;
 - c) le quantità definitivamente respinte.

65.4 Qualora il GME e/o il DSO riscontrino di aver commesso errori materiali nell'esecuzione delle attività di definizione, compilazione, caricamento e gestione dei dati e delle informazioni funzionali all'esecuzione di una sessione, il GME, d'intesa con il DSO, individua eventuali azioni da intraprendere e le comunica, per le parti di interesse, agli operatori.

CAPO III

VERIFICHE DEL DSO SULLA DISPONIBILITA' FORNITA, SULLA MOVIMENTAZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DI ATTIVAZIONI RICHIESTE SENZA RICORSO AL MLP-FLEX E SULLA MANCATA MOVIMENTAZIONE

Articolo 66

Disponibilità fornita dagli operatori con offerte accettate su MLT-Flex

66.1 Entro i termini definiti dal GME e dal DSO nella convenzione di cui al precedente Articolo 15, comma 15.2, il DSO comunica al GME la quantità di potenza effettivamente messa a disposizione, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del DSO e dalle specifiche tecniche del prodotto di cui al precedente Articolo 29, comma 29.1, da ciascun operatore titolare di offerte definitivamente accettate sul MLT-Flex ai sensi del precedente Articolo 37, ai fini della fatturazione e del pagamento della disponibilità alla fornitura di servizi ancillari locali, di cui ai successivi TITOLO IV, CAPO II e TITOLO V, CAPO II.

Articolo 67

Movimentazione delle risorse distribuite da parte del DSO senza ricorso al MLP-Flex

67.1 Qualora il DSO non si approvvigioni di servizi ancillari locali tramite il MLP-Flex, ma attraverso una attivazione diretta delle risorse distribuite oggetto delle offerte definitivamente accettate sul MLT-Flex, il DSO comunica al GME, entro i termini definiti dal GME e dal DSO stesso nella convenzione di cui al precedente Articolo 15, comma 15.2, per ciascun periodo rilevante, le informazioni relative alla quantità di energia oggetto della movimentazione effettuata dalle risorse distribuite di ogni operatore titolare di offerte definitivamente accettate sul MLT-Flex ai sensi del precedente Articolo 37, ai fini di quanto previsto ai successivi TITOLO IV e TITOLO V.

67.2 Il GME e sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 67.1, attribuisce all'operatore per ciascun periodo rilevante in corrispondenza del quale ha effettuato una movimentazione di energia:

- a) una transazione di vendita di energia in caso di movimentazione a salire;
- b) una transazione di acquisto di energia in caso di movimentazione a scendere.

67.3 Le transazioni di vendita e acquisto per la movimentazione di energia effettuata a salire e scendere sono valorizzate ai prezzi di cui al precedente Articolo 30,

comma 30.4, rispettivamente alle lettere e) ed f), ovvero, qualora diversamente specificato applicando i criteri di determinazione definiti dal Regolamento del DSO.

Articolo 68

Mancata movimentazione delle risorse distribuite nel caso in cui il DSO abbia presentato offerte sul MLP-Flex

- 68.1 Qualora il DSO si approvvigioni di servizi ancillari locali tramite il MLP-Flex, comunica al GME, entro i termini definiti dal GME e dal DSO nella convenzione di cui al precedente Articolo 15, comma 15.2, per ciascun periodo rilevante, le informazioni relative alla quantità di energia oggetto della mancata movimentazione delle risorse distribuite di ogni operatore titolare di offerte definitivamente accettate sul MLP-Flex ai sensi dei precedenti Articolo 52 e Articolo 64, ai fini di quanto previsto ai successivi TITOLO IV e TITOLO V.
- 68.2 Il GME sulla base delle informazioni di cui al precedente 68.1, attribuisce all'operatore per ciascun periodo rilevante in corrispondenza del quale ha effettuato una mancata movimentazione di energia:
- a) una transazione di acquisto di energia in caso di mancata movimentazione a salire;
 - b) una transazione di vendita di energia in caso di mancata movimentazione a scendere.
- 68.3 Le transazioni di acquisto e vendita per mancata movimentazione di energia sono valorizzate applicando i criteri di determinazione definiti dal Regolamento del DSO oppure indicati nelle DTF.

TITOLO IV

DETERMINAZIONE E FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE

CAPO I

DETERMINAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE

Articolo 69

Determinazione delle partite economiche

- 69.1 Il GME, secondo le modalità e i termini previsti in DTF, valorizza sulla base dei criteri definiti dal DSO e comunica a ciascun operatore, le partite economiche, maggiorate dell'IVA ove applicabile relative a:
- a) la quantità di potenza effettivamente messa a disposizione, di cui al precedente Articolo 66, comma 66.1;
 - b) le offerte definitivamente accettate ai sensi dei precedenti Articolo 52 e Articolo 64;
 - c) le transazioni di acquisto e vendita attribuite ai sensi del precedente Articolo 67, comma 67.2;

- d) le transazioni di acquisto e vendita attribuite ai sensi del precedente Articolo 68, comma 68.2.

69.2 Al termine di ciascun periodo di fatturazione il GME valorizza e comunica a ciascun operatore:

- a) gli acquisti conclusi ai sensi del precedente comma 69.1 lettere b), c) e d);
- b) le vendite concluse ai sensi del precedente comma 69.1 lettere a), b), c) e d).

CAPO II FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE

Articolo 70 Periodo di fatturazione

70.1 Il periodo di fatturazione delle partite economiche determinate relative al MLF è definito nelle DTF.

Articolo 71 Fatturazione

71.1 Per ogni periodo di fatturazione, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, il GME:

- a) fattura ad ogni operatore proprio debitore, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 69, comma 69.2, lettera a);
- b) comunica ad ogni operatore proprio creditore, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 69, comma 69.2, lettera b);
- c) fattura ad ogni operatore i corrispettivi dovuti ai sensi del precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera c).

71.2 A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma 71.1, lettera b), gli operatori emettono fattura per gli importi indicati nei confronti del GME.

71.3 I termini e le modalità della fatturazione nei confronti del GME, di cui al precedente comma 71.2, ai fini di quanto previsto al successivo Articolo 78, sono definiti nelle DTF.

71.4 Le fatture e le comunicazioni di cui al precedente comma 71.1 sono rese disponibili agli operatori per via telematica, secondo le modalità definite nelle DTF.

71.5 I termini e le modalità di fatturazione dell'operatore inadempiente ai sensi del successivo Articolo 82, comma 82.1, lettera a), sono definiti nelle DTF.

Articolo 72
Contenuto delle fatture

72.1 Per ciascun periodo rilevante compreso nel periodo di fatturazione, le fatture e le comunicazioni di cui al precedente Articolo 71, comma 71.1, evidenziano, almeno i seguenti elementi, ove applicabili:

- a) tipologia di prodotti;
- b) le quantità oggetto delle transazioni;
- c) il prezzo a cui le quantità di cui alla precedente lettera b) sono valorizzate;
- d) le partite fiscali;
- e) l'importo totale.

72.2 Le disposizioni di cui al precedenti comma 72.1 non si applicano alle fatture di cui al precedente Articolo 71, comma 71.1, lettera c).

72.3 Le fatture di cui al precedente Articolo 71, comma 71.1, lettera c), evidenziano almeno:

- a) le quantità di energia oggetto delle transazioni;
- b) i corrispettivi applicati alle quantità di cui alla precedente lettera a);
- c) le partite fiscali ove applicabili;
- d) l'importo totale.

Articolo 73
Applicazione dei corrispettivi per i servizi erogati dal GME

73.1 Il corrispettivo d'accesso e il corrispettivo fisso annuo, di cui rispettivamente al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettere a) e b), maggiorati dell'IVA ove applicabile, sono fatturati secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

TITOLO V
SISTEMA DI GARANZIA, REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI E INADEMPIMENTO

CAPO I
SISTEMA DI GARANZIA

Articolo 74
Servizio di tesoreria

74.1 Il GME affida il servizio di tesoreria ad un primario istituto di credito o finanziario.

Articolo 75
Garanzie finanziarie degli operatori

- 75.1 Per la copertura delle obbligazioni, che intendono assumere sul mercato, gli operatori presentano garanzie finanziarie, nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere secondo le modalità previste in DTF.
- 75.2 L'ammontare garantito dal deposito infruttifero in contanti ha validità ed efficacia entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale deposito è risultato accreditato sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere. L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto tesoriere.

Articolo 76
Ammontare della garanzia

- 76.1 L'ammontare della garanzia costituita mediante versamento di deposito infruttifero in contante considerato ai fini della verifica di congruità è determinato dall'operatore sulla base delle offerte che intende presentare.
- 76.2 L'operatore può in ogni momento richiedere la modifica in aumento o in riduzione dell'ammontare della garanzia prestata nella forma di deposito infruttifero in contante. L'operatore può richiedere la restituzione, anche parziale, della somma depositata quando tale modifica determini una posizione interamente coperta da garanzia. Qualora la verifica abbia esito positivo, la modifica in riduzione dell'ammontare garantito avrà validità immediata ai fini delle verifiche di congruità. Il GME procede alla restituzione del deposito secondo le modalità previste in DTF. Nel caso di modifica in aumento, l'operatore versa, secondo le modalità previste in DTF, la relativa somma sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere. Il GME, accertato l'avvenuto accredito sul suddetto conto corrente bancario del versamento da parte dell'operatore, effettua la modifica dell'ammontare garantito con validità ed efficacia entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale versamento è risultato accreditato. L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto tesoriere.

Articolo 77
Capienza della garanzia ai fini della verifica di congruità

- 77.1 Il GME determina ed aggiorna la capienza della garanzia, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.
- 77.2 Qualora la garanzia, aggiornata secondo le modalità indicate nelle DTF, risulti incapiente, l'operatore deve adeguare l'ammontare garantito secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF. Nelle more dell'adeguamento dell'ammontare garantito, l'operatore non può concludere negoziazioni che determinino

l'incremento dell'esposizione dell'operatore stesso nei confronti del GME, secondo quanto indicato nelle DTF.

77.3 Qualora l'operatore non adegui l'ammontare garantito, secondo quanto indicato al precedente comma 77.2, il GME applica la procedura di inadempimento di cui al successivo CAPO III.

77.4 La determinazione, l'aggiornamento della capienza della garanzia e le verifiche di congruità sono effettuati secondo le modalità indicate nelle DTF ed adottando i seguenti principi:

- a) ai fini della costituzione di un adeguato margine di mantenimento l'ammontare delle garanzie presentate dall'operatore viene ridotto di un importo determinato secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF;
- b) le offerte presentate sul MLT-Flex sono verificate congrue prevedendo la copertura delle partite economiche derivanti da tali offerte, secondo quanto indicato nelle DTF;
- c) le offerte presentate sul MLP-Flex sono verificate congrue prevedendo la copertura delle partite economiche derivanti da tali offerte, secondo quanto indicato nelle DTF.

77.5 Gli importi di cui ai precedenti commi, considerati ai fini della verifica di congruità non comprendono i corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1.

CAPO II REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI

Articolo 78 Compensazione dei pagamenti

78.1 Il periodo di *settlement* è definito dal GME nelle DTF.

78.2 Per ogni periodo di *settlement*, il GME determina, per ogni operatore, la posizione netta, debitrice o creditrice, nei confronti del GME, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

78.3 Il GME comunica ad ogni operatore, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF, l'esito delle determinazioni di cui al precedente comma 78.2, sulla cui base sono effettuati i pagamenti secondo le modalità ed entro i termini previsti ai successivi Articolo 79 e Articolo 81.

Articolo 79 Pagamenti degli operatori a favore del GME

79.1 In esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 78, gli operatori debitori del GME regolano con l'istituto tesoriere il pagamento degli importi dovuti, per

ciascuna posizione netta, determinati e comunicati dal GME ai sensi del precedente Articolo 78, comma 78.3, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF;

79.2 Qualora il pagamento dell'importo dovuto non sia regolato con l'istituto tesoriere secondo quanto previsto al precedente comma 79.1, gli operatori debitori del GME possono far pervenire all'istituto tesoriere il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi di mora nonché di una penale, determinati secondo i criteri e nella misura indicata al successivo Articolo 85, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

79.3 Qualora il pagamento dell'importo dovuto non sia regolato in tutto o in parte con l'istituto tesoriere secondo quanto previsto al precedente comma 79.2, il GME applica la procedura di inadempimento di cui al successivo CAPO III.

Articolo 80 **Pagamento dei corrispettivi**

80.1 Gli importi di cui al precedente Articolo 71, comma 71.1, lettera c) ed Articolo 73 devono essere pagati dagli operatori secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

Articolo 81 **Pagamenti del GME a favore degli operatori**

81.1 I pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 78, risultino creditori del GME, sono effettuati, secondo le modalità indicate al presente articolo.

81.2 Ricevuti i pagamenti di cui al precedente Articolo 79, comma 79.1, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 78, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

81.3 Ricevuti i pagamenti di cui al precedente Articolo 79, comma 79.2, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 78, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

81.4 Ricevuti i pagamenti ai sensi del precedente Articolo 79, comma 79.3, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente

Articolo 78, risultino creditori del GME, sono effettuati pro quota secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

81.5 Qualora il GME, per cause ad esso imputabili, effettui i pagamenti oltre i termini previsti al presente articolo, agli operatori creditori sono riconosciuti interessi determinati applicando il tasso pubblicato sul sito internet del GME.

CAPO III INADEMPIMENTO

Articolo 82 Presupposti dell'inadempimento dell'operatore

82.1 È inadempiente su MLF l'operatore che:

- a) non adegui la garanzia secondo quanto definito al precedente Articolo 77, comma 77.3;
- b) non abbia provveduto ad effettuare i pagamenti a favore del GME, secondo quanto previsto al precedente Articolo 79, comma 79.2.

Articolo 83 Gestione dell'inadempimento

83.1 Il GME nell'ipotesi di inadempimento di cui al precedente Articolo 82:

- a) sospende l'operatore dal MLF;
- b) escute le garanzie prestate ai sensi del precedente Capo I del presente Titolo.

83.2 Qualora le garanzie escuse, ai sensi del precedente comma 83.1, lettera b) risultino insufficienti a coprire il debito dell'operatore inadempiente, i crediti degli operatori nei confronti del GME, come risultanti in esito alla compensazione di cui al precedente Articolo 78, sono proporzionalmente ridotti per un ammontare complessivamente pari all'importo del debito non pagato. In tal caso gli operatori creditori non possono vantare alcun diritto né avanzare alcuna pretesa nei confronti del GME per la parte del credito non soddisfatta

83.3 Il GME intraprende le azioni giudiziarie ordinarie, necessarie per recuperare le somme dovute dall'operatore inadempiente. Le somme eventualmente recuperate sono versate pro quota agli operatori creditori relativamente allo stesso periodo di fatturazione per il quale le garanzie sono state escuse.

83.4 Il GME, nelle ipotesi di inadempimento degli operatori di diritto di cui al precedente Articolo 15, fermo restando quanto previsto nelle apposite convenzioni di cui al precedente Articolo 15 comma 15.2, ricorre ai meccanismi di copertura previsti dall'ARERA in apposito provvedimento, secondo le modalità e i termini ivi disciplinati.

Articolo 84
Sospensione dell'operatore

84.1 Salvo quanto previsto al successivo comma 84.2, il GME revoca la sospensione dell'operatore di cui al precedente Articolo 83, comma 83.1, lettera a), qualora venga meno la causa che ha determinato la relativa sospensione.

84.2 Il GME, decorsi 6 mesi dalla sospensione dell'operatore, dispone l'esclusione dell'operatore dal MLF.

Articolo 85
Interessi di mora e penali

85.1 Nei casi di escussione delle garanzie, l'importo dovuto dall'operatore debitore è maggiorato di una penale pari all'uno per cento, degli interessi di mora di cui al successivo comma 85.2.

85.2 Gli interessi di mora sono determinati applicando il tasso di interesse legale all'importo dovuto dall'operatore per un numero di giorni pari ai giorni di ritardato pagamento, qualora l'operatore paghi entro i termini di cui al precedente Articolo 79, comma 79.2.

TITOLO VI
MISURE DISCIPLINARI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

CAPO I
VIOLAZIONI E MISURE DISCIPLINARI

Articolo 86
Violazioni del Regolamento e delle DTF

86.1 Sono considerate violazioni del Regolamento e delle DTF i seguenti comportamenti:

- a) la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte;
- b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni di cui al successivo Capo II del presente Titolo;
- c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti, in particolare, i codici di accesso al sistema informatico del GME, ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del GME e il contenuto delle offerte presentate da operatori terzi al

- GME, salvo che ciò avvenga per l'adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità competenti;
- d) il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema informatico del GME;
 - e) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte;
 - f) ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di correttezza e buona fede di cui al precedente Articolo 3, comma 3.3.

Articolo 87 **Misure Disciplinari**

- 87.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 86, adotta nei confronti dell'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualità di cui al successivo Articolo 88, le seguenti misure disciplinari:
- a) richiamo scritto in forma privata;
 - b) pena pecuniaria;
 - c) sospensione dell'operatore dal mercato;
 - d) esclusione dell'operatore dal mercato.
- 87.2 Qualora sia adottata la misura disciplinare della pena pecuniaria e la stessa non sia stata pagata dall'operatore entro i sei mesi successivi decorrenti dalla data di comunicazione di tale misura disciplinare, il GME può altresì sospendere l'operatore medesimo dal mercato fino all'avvenuto pagamento della pena pecuniaria precedentemente adottata.
- 87.3 Rilevata una presunta ipotesi di violazione, il GME invia all'operatore una comunicazione contenente:
- a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;
 - b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione.
- 87.4 Qualora l'operatore richieda l'audizione, ovvero qualora il GME ritenga necessaria tale audizione, il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti. In caso di differimento dell'audizione, questa non potrà comunque aver luogo oltre il decimo giorno successivo alla data originariamente fissata per la stessa.
- 87.5 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, adotta l'eventuale misura disciplinare, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'audizione o,

nel caso in cui quest'ultima non sia stata richiesta o non sia stata ritenuta necessaria dal GME, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 87.3.

87.6 Qualora le presunte ipotesi di violazione siano tali da porre in imminente pericolo il corretto funzionamento del mercato, il GME in via cautelativa può sospendere l'operatore dal mercato durante l'espletamento del procedimento disciplinare.

87.7 La misura disciplinare, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, è comunicata all'operatore interessato. L'eventuale misura disciplinare adottata è comunicata, per conoscenza, all'Autorità e ai DSO presso i quali l'operatore risulta utente abilitato secondo quanto comunicato da ciascun DSO ai sensi del precedente Articolo 24.

Articolo 88 **Gradualità delle misure disciplinari**

88.1 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:

- a) richiamo scritto in forma privata;
- b) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un mese.

88.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 88.1 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può sospendere l'operatore dal mercato, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un anno.

88.3 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:

- a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di diciotto mesi.
- b) esclusione dal mercato.

88.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 88.3 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:

- a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di tre anni;
- b) esclusione dal mercato.

88.5 In alternativa alla misura disciplinare della sospensione dal mercato di cui ai precedenti commi 88.1, lettera b), 88.2., 88.3, lettera a) e 88.4, lettera a), il GME può applicare una pena pecuniaria non inferiore ad euro tremila e non superiore ad euro diecimila, determinata sulla base dell'entità e della gravità del danno conseguente alla violazione. Qualora l'operatore non abbia effettuato il pagamento della pena pecuniaria entro sei mesi decorrenti dalla data di comunicazione di tale misura disciplinare, il GME può altresì sospendere l'operatore medesimo dal mercato fino alla data di avvenuto pagamento della pena pecuniaria precedentemente adottata.

Articolo 89

Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo

89.1 Oltre che nei casi previsti ai precedenti Articolo 83 e Articolo 88, il GME sospende l'operatore dal mercato, ovvero applica nei confronti di quest'ultimo la pena pecuniaria di cui al precedente Articolo 88, comma 88.5, nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 19, comma 19.1, ovvero le informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 19, comma 19.1 non consentano al GME di reperire l'operatore, ovvero quest'ultimo non fornisca le informazioni o la documentazione richiesta ai sensi del precedente Articolo 18, comma 18.2. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, della comunicazione di cui al precedente Articolo 19, comma 19.1, o delle informazioni o documentazione di cui al precedente Articolo 18, comma 18.2, ovvero fino alla data in cui l'operatore si renda nuovamente reperibile sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 19, comma 19.1;
- b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, secondo quanto previsto al precedente Articolo 80. La sospensione è disposta fino alla data dell'avvenuto adempimento di tali obblighi da parte dell'operatore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, decorso inutilmente il quale, è disposta l'esclusione dell'operatore dal mercato.

Articolo 90

Pubblicità delle misure disciplinari

90.1 Il GME dà notizia in forma anonima dell'adozione delle misure disciplinari di cui al precedente Articolo 87, comma 87.1, lettere, b), c) e d), pubblicando le stesse, ad eccezione delle parti confidenziali, sul proprio sito internet, decorsi almeno trenta

giorni dalla comunicazione della misura disciplinare all'operatore interessato, salvo che la questione sia stata proposta avanti il Collegio arbitrale. In quest'ultimo caso, l'adozione della misura disciplinare è resa pubblica solo qualora confermata dal Collegio arbitrale.

Articolo 91
Impugnazione del diniego di ammissione al MLF e delle misure disciplinari

91.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 99, avverso il diniego di ammissione al mercato, ovvero avverso le misure disciplinari di cui al precedente Articolo 87, comma 87.1, l'operatore può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale. Il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento di diniego ovvero della misura disciplinare.

CAPO II
CONTESTAZIONI

Articolo 92
Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni dell'esito del controllo di validità, della verifica di congruità delle offerte, dell'esito dei mercati e delle operazioni di determinazione delle partite economiche

92.1 Le contestazioni relative all'esito dei controlli e delle verifiche di cui ai precedenti Articolo 31, Articolo 33, Articolo 46, Articolo 48, Articolo 58 e Articolo 60, all'esito di ciascuno dei mercati in cui si articola il MLF, nonché alle operazioni di determinazione delle partite economiche di cui al precedente Articolo 69, sono inoltrate, a pena di inammissibilità, per via telematica, nei termini indicati al presente Capo e utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME.

92.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) codice di identificazione dell'offerta oggetto della contestazione, come attribuito dal sistema informatico del GME, ovvero di altro riferimento che ne consenta l'univoca identificazione;
- b) decisione del GME oggetto della contestazione;
- c) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

Articolo 93
Contestazione dell'esito del controllo di validità e della verifica di

congruità delle offerte

93.1 L'operatore può contestare l'esito dei controlli e delle verifiche di cui ai precedenti Articolo 31, Articolo 33, Articolo 46, Articolo 48, Articolo 58 e Articolo 60, inviando una comunicazione al GME entro 60 minuti dall'avvenuta decisione del GME.

Articolo 94 Contestazione dell'esito dei mercati

94.1 L'operatore può contestare l'esito di ciascuno dei mercati in cui si articola il MLF, relativamente agli esiti del processo di accettazione delle offerte e di determinazione dei prezzi a cui tali offerte sono valorizzate, inviando una comunicazione al GME entro 60 minuti dall'avvenuta decisione del GME.

Articolo 95 Contestazione delle operazioni di determinazione delle partite economiche

95.1 L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di determinazione delle partite economiche di cui al Titolo IV, Capo I, inviando comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.

Articolo 96 Contestazione delle operazioni di fatturazione e di settlement

96.1 L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di fatturazione di cui al Titolo IV, Capo II, ovvero le determinazioni di cui al Titolo V, Capo II inviando una comunicazione al GME, a pena di inammissibilità, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

96.2 Nel caso di cui al precedente comma 96.1, il GME intraprende le azioni indicate nelle DTF secondo le modalità e i termini ivi contenuti. Sulle somme eventualmente dovute all'operatore in esito alle contestazioni, sono riconosciuti gli interessi di mora nella misura indicata al precedente Articolo 85.

Articolo 97 Verifica delle contestazioni

97.1 Il GME comunica all'operatore interessato l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 93, Articolo 94, Articolo 95 e Articolo 96 entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione della contestazione.

- 97.2 Qualora una contestazione di cui ai precedenti Articolo 93 e Articolo 94, sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere viziata da errore od omissione imputabile al GME, il GME stesso riconosce all'operatore interessato un importo a titolo di indennizzo pari ad un massimo di euro tremila.
- 97.3 L'accettazione dell'importo riconosciuto dal GME, a titolo di indennizzo, ai sensi del precedente comma 97.2, comporta la rinuncia, da parte dell'operatore, ai rimedi di risoluzione delle controversie previsti al successivo Capo III del presente Titolo.
- 97.4 Il limite di indennizzo previsto al precedente comma 97.2 si applica, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni in esito alle procedure di arbitrato di cui ai successivi Articolo 98 e Articolo 99, comma 99.2.
- 97.5 Nel caso in cui una contestazione di cui al precedente Articolo 95 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche.
- 97.6 Nel caso in cui una contestazione di cui al precedente Articolo 96 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche secondo quanto previsto nelle DTF.
- 97.7 L'accoglimento di una contestazione non comporta la modifica dell'esito della sessione di mercato a cui essa si riferisce.

CAPO III CONTROVERSIE

Articolo 98 Collegio arbitrale

- 98.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 99, comma 99.1, qualunque controversia insorta tra il GME e gli operatori relativa all'interpretazione e all'applicazione del Regolamento e delle DTF è risolta da un Collegio arbitrale.
- 98.2 Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dagli arbitri nominati dalle parti, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.
- 98.3 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
- 98.4 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.
- 98.5 Qualora l'operatore non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di cui al precedente Articolo 97, lo stesso può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale.

In tali casi, il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito delle verifiche oggetto di contestazione.

Articolo 99
Risoluzione delle controversie

99.1 Oltre che nei casi di cui al precedente Articolo 83, comma 83.3 sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano, le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento, anche parziale:

- a) dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1;
- b) degli importi di cui al precedente Articolo 87, comma 87.1, lettera b);
- c) dell'importo di cui al precedente Articolo 88, comma 88.5.

99.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 99.1, alternativamente a quanto disposto al precedente Articolo 98, su richiesta di uno dei soggetti interessati, le controversie tra il GME e gli operatori e tra gli operatori sono risolte mediante il ricorso a procedure di arbitrato disciplinate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 24, lett. b) della legge 14 novembre 1995, n. 481.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 100
Funzionamento del sistema informatico

100.1 In caso di disfunzioni tecniche del sistema informatico, il GME può sospendere, prorogare o chiudere anticipatamente una seduta o una sessione di mercato.

100.2 Al fine di garantire e salvaguardare il buon funzionamento tecnico, nonché un utilizzo efficiente del sistema informatico del GME, e, in generale, il regolare funzionamento del mercato, il GME può imporre limiti alla immissione, alla cancellazione ed alla modifica di offerte di negoziazione, nonché limitare il numero di collegamenti di ciascun operatore o di specifiche categorie di operatori al sistema informatico del GME.



Allegato A

Modello di domanda di ammissione al mercato

**Domanda di ammissione al mercato,
di cui all'articolo 12, comma 12.1, lettera a), del Regolamento del mercato locale della
flessibilità**

Il sottoscritto
(nome e cognome)
nato/a a, il,
residente in (prov. ...),
(indirizzo)
C.F./Nr. di passaporto(*), P.I.,
numero telefonico, indirizzo PEC,
indirizzo e-mail.....

ovvero

La società /altro
(denominazione o ragione sociale)
con sede legale in..... (prov. ...),
(indirizzo)
C.F., P.I.,
numero telefonico, indirizzo PEC.....,
indirizzo e-mail,
in persona di, in qualità di.....
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

CONSIDERATO CHE

- l'organizzazione e le modalità di gestione del mercato locale della flessibilità (nel seguito: MLF) sono definite nel Regolamento del mercato locale della flessibilità approvato con delibera del 372/2023/R/eel dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel seguito: il Regolamento);
- le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 del Regolamento sono pubblicate sul sito *internet* del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione;

Tutto ciò considerato,

il/la sottoscritto/a.....

ovvero

la società/altro
in persona di in qualità di.....
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento, l'ammissione al mercato locale della flessibilità mediante la procedura di cui all'articolo 14 del Regolamento.

A tal fine, allega la documentazione di cui all'articolo 13 del Regolamento, che costituisce parte integrante della presente domanda, nonché copia sottoscritta del Contratto di adesione al mercato locale della flessibilità di cui all'articolo 12, comma 12.1, lettera b), del Regolamento, secondo il modello allegato al medesimo.

Il/la sottoscritto/a.....

ovvero

La società/altro

in persona diin qualità di.....,
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

DICHIARA

- 1) di obbligarsi all'osservanza delle norme di cui al Regolamento e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, che dichiara di conoscere e di accettare senza alcuna condizione o riserva;
- 2) di essere dotato di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero di disporre di dipendenti o di ausiliari dotati di tale professionalità e competenza;
- 3) che il soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni è:

il/la signor/signora

(Nome e Cognome)

- numero telefonico.....;
- indirizzo e-mail.....;

- 4) che il/i soggetto/i deputato/i ad accedere al sistema informatico del GME per conto del richiedente è/sono:

il/la signor/a

(Nome e Cognome)

- C.F/Nr di passaporto(*)
- data di nascita
- nazionalità (**).
- numero telefonico
- numero di cellulare.....;

- indirizzo e-mail
- ruolo: user viewer

[da ripetere per ciascun soggetto di cui al presente punto 4]

ai sensi del Regolamento UE 679/2016, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali indicati nella presente domanda di ammissione saranno trattati, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla stessa e per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Regolamento, mediante supporto informatico, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi, secondo quanto indicato nell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del predetto Regolamento UE 679/2016 e pubblicata sul sito internet del GME nella pagina <http://www.mercatoelettrico.org/It/GME/Info/Privacy.aspx>. Il richiedente prende atto della predetta informativa e presta il proprio consenso al trattamento e comunicazione a terzi dei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa nel rispetto della normativa vigente.

(*) Il numero di passaporto può essere indicato in alternativa al codice fiscale solo per i cittadini stranieri non residenti in Italia che non dispongono del codice fiscale.

() Campo obbligatorio per i soli soggetti per i quali è stato indicato il numero di passaporto.**

Luogo, data

.....

Firma

.....



Allegato B

Contratto di adesione al mercato

**Contratto di adesione al mercato,
di cui all'articolo 12, comma 12.1, lettera b), del Regolamento del mercato locale
della flessibilità**

TRA

Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124, C.F. e P.I. 06208031002 (nel seguito: il GME),

E

..... /la società/altro
(nome e cognome) (denominazione o ragione sociale)
residente/con sede legale in, Prov.,,
(indirizzo)
C.F....., P.I., in persona di,
in qualità di (di seguito: il Contraente);

il GME e il Contraente, nel seguito definiti singolarmente la “Parte” e congiuntamente le “Parti”,

PREMESSO CHE

- A. il GME è la società per azioni - costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (nel seguito: D.lgs. n. 79/99) - che organizza e gestisce, *inter alia*, il Mercato locale della flessibilità (nel seguito: il Mercato) volto a consentire ai gestori delle reti di distribuzione (nel seguito: DSO) l'approvvigionamento di servizi ancillari locali;
- B. i DSO sono le società di cui all'articolo 9 del D.lgs. n. 79/99 cui è affidata, in regime di concessione, l'attività di distribuzione ossia l'attività di trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali;
- C. il GME ha predisposto il Regolamento del mercato locale della flessibilità approvato con delibera del 372/2023/R/eel dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel seguito: il Regolamento);
- D. i DSO che si avvalgono del Mercato sono indicati nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento di cui all'articolo 4 della Regolamento;
- E. ai sensi dell'articolo 12, comma 12.1, lettera b), del Regolamento, il soggetto che intenda partecipare al mercato presenta al GME copia sottoscritta del “Contratto di adesione al mercato” (nel seguito: il Contratto);
- F. le Disposizioni Tecniche di Funzionamento sono pubblicate sul sito *internet* del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione;
- G. ai sensi e per gli effetti del Regolamento il GME è controparte degli operatori sul Mercato.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Oggetto del Contratto e valore delle premesse

1.1 Con il presente Contratto sono definiti:

- a) i diritti e gli obblighi del Contraente nei confronti del GME;
- b) le condizioni alle quali il GME si impegna a prestare i servizi relativi alle negoziazioni sul Mercato (nel seguito: i Servizi);

1.2 Le premesse al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

Articolo 2

Obblighi del Contraente

2.1 Il Contraente dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, il Regolamento, quale risultante dalla normativa vigente. Il Contraente dichiara, altresì, di ben conoscere il sistema informatico di supporto del GME (nel seguito: il Sistema), nella sua attuale configurazione, o comunque di impegnarsi in tal senso.

2.2 Il Contraente si impegna a:

- a) rispettare il Regolamento e le Disposizioni tecniche di funzionamento e mantenersi aggiornato circa le eventuali modifiche di tali atti. Resta inteso che, qualora il Contraente non intenda accettare eventuali modifiche ed integrazioni al Regolamento e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, il Contraente stesso avrà facoltà di recedere dal presente Contratto, inviandone comunicazione secondo le modalità previste e all'indirizzo indicati al successivo articolo 9, comma 9.6. In ogni caso, il recesso avrà efficacia solo dopo che il contraente avrà provveduto ad adempiere alle obbligazioni derivanti dalla partecipazione al Mercato. Trascorsi quindici giorni dalla pubblicità legale di tali modifiche ed integrazioni, senza che il Contraente abbia comunicato il proprio intendimento di recedere dal presente Contratto, le variazioni stesse si intenderanno tacitamente accettate. Fatto salvo tutto quanto effettuato ai fini dell'efficacia del recesso, in pendenza del predetto termine, l'effettuazione di negoziazioni sul Mercato da parte del Contraente si intenderà quale accettazione implicita delle nuove condizioni. Ad ogni modo, in nessun caso le suddette variazioni potranno costituire motivo che possa giustificare l'inadempimento del Contraente alle obbligazioni assunte sul Mercato;
- b) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento dell'attività di negoziazione, che siano compatibili con il Sistema, nonché aggiornarli conseguentemente ad eventuali modifiche apportate dal GME al Sistema stesso;

- c) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento delle attività relative alla fatturazione delle partite economiche del Mercato, compatibili con il Sistema e idonei ad assicurare uno scambio corretto, tempestivo e sicuro dei dati e delle informazioni trasmesse per via telematica, nelle modalità ed entro i termini previsti dal Regolamento e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento;
- d) dotarsi di personale in possesso di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo dei sistemi tecnologici di cui alla precedente lettera b);
- e) aderire al servizio di regolazione dei pagamenti e ai sistemi di garanzia di cui al Titolo V del Regolamento;
- f) informare il GME tempestivamente e, ove possibile, in tempo utile affinché lo stesso, al fine di garantire il regolare funzionamento del Mercato, possa porre in essere gli interventi correttivi eventualmente necessari, in merito ad ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o qualunque altro evento che abbia determinato o possa determinare la mancata o inesatta prestazione dei Servizi. In particolare, il Contraente si obbliga a comunicare al GME, con la massima tempestività e nelle forme previste al successivo articolo 9, comma 9.6, il verificarsi di eventi anche solo potenzialmente pericolosi per l'integrità e la sicurezza del Sistema (quali, a titolo meramente esemplificativo, furti di documentazione riservata relativa all'accesso al Sistema o accesso abusivo ai locali del Contraente nei quali tale documentazione viene custodita);
- g) cooperare con il GME, o con i soggetti terzi da questo designati, anche permettendo l'accesso dei loro dipendenti o ausiliari ai propri locali, al fine di consentire la realizzazione di tutti gli interventi sulle apparecchiature (*hardware* e *software*) utilizzate dal Contraente, che siano necessari per assicurare il regolare funzionamento del Mercato. Resta inteso che il GME è responsabile, ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, per i danni eventualmente arrecati in occasione della realizzazione di tali interventi;
- h) rispettare i diritti di proprietà del GME sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi da esso registrati o utilizzati, nonché i diritti di proprietà del GME stesso o di terzi fornitori sui programmi *software* utilizzati per la prestazione dei Servizi;
- i) mantenere riservati e confidenziali i dispositivi di cui al successivo articolo 4, comma 4.1, ed utilizzarli, ovvero consentirne l'utilizzo da parte dei soggetti appositamente incaricati, esclusivamente per l'accesso e lo svolgimento delle attività di negoziazione sul Mercato. Il Contraente assume, pertanto, ogni responsabilità per l'accesso abusivo al Mercato da parte di terzi e si obbliga a tenere indenne il GME da qualsiasi danno o pericolo all'integrità o alla sicurezza del Sistema che possa verificarsi a causa della negligenza del Contraente o del proprio personale nella custodia dei suddetti dispositivi;
- j) chiedere tempestivamente al GME la disabilitazione dei dispositivi richiamati alla precedente lettera i) l'attribuzione di nuovi o diversi dispositivi in tutti i casi in cui abbia motivo di ritenere che soggetti non autorizzati possano farne un uso improprio;
- k) manlevare e tenere indenne il GME da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti posti in essere dal Contraente stesso, nonché da suoi eventuali ausiliari, incaricati e collaboratori, in violazione del presente Contratto, del Regolamento, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché

di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare, ovvero di atti e provvedimenti emessi dal GME o da autorità competenti.

Articolo 3 **Prestazioni del GME**

- 3.1 I Servizi verranno prestati dal GME al Contraente in conformità al presente Contratto, al Regolamento e alle Disposizioni tecniche di funzionamento. Le obbligazioni del GME relative alla prestazione dei Servizi costituiscono obbligazioni di mezzi.
- 3.2 Il GME presterà al Contraente la collaborazione necessaria affinché il Contraente acceda al Sistema, in conformità, in particolare, a quanto indicato nelle Disposizioni tecniche di funzionamento. Resta inteso che la realizzazione delle attività e la messa a disposizione degli strumenti necessari all'accesso sono di esclusiva responsabilità e saranno integralmente a carico del Contraente.
- 3.3 Il GME ha facoltà di modificare le modalità tecniche, funzionali, amministrative ed operative di prestazione dei Servizi, per effetto di modifiche o integrazioni del Regolamento o delle Disposizioni tecniche di funzionamento.
- 3.4 Senza pregiudizio di quanto previsto dal Regolamento e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento, qualora la prestazione dei Servizi sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il Sistema, il GME si impegna a fare quanto necessario per il superamento di tali inconvenienti. Resta inteso che qualora i predetti eventi siano imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni (*hardware* o *software*) utilizzate dal Contraente per accedere al Sistema, il Contraente sarà tenuto ad eliminare, con la massima tempestività, le relative cause. Il GME e il Contraente si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità del Sistema.
- 3.5 Il GME è responsabile della corretta elaborazione e trasmissione dei dati e delle informazioni inserite da terzi nel Sistema o formati sul Mercato. Il GME e il Contraente si danno atto che non rientra tra le obbligazioni del GME il controllo della veridicità, accuratezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti da terzi che siano resi disponibili al Contraente nell'ambito della prestazione dei Servizi.
- 3.6 Il GME e il Contraente si danno atto che il GME non potrà essere tenuto responsabile per guasti o malfunzionamenti delle linee di telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonché di accesso alla rete *internet*.
- 3.7 Il Contraente prende atto che il GME ha la facoltà di avvalersi, per la prestazione dei Servizi, di soggetti terzi designati dal GME stesso, restando inteso che, in ogni caso, il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Contraente e il GME.
- 3.8 Il GME si impegna a rispettare i diritti di proprietà del Contraente sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi registrati o utilizzati di cui il GME sia venuto a conoscenza.
- 3.9 Il GME si impegna a manlevare e tenere indenne il Contraente da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o

comportamenti del GME o di propri ausiliari, incaricati o collaboratori, per la gestione e l'erogazione dei Servizi in violazione del presente Contratto, del Regolamento, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare applicabile al presente Contratto.

Articolo 4 **Modalità di accesso al Sistema**

- 4.1 Ai fini dell'accesso al Sistema, il Contraente è tenuto ad utilizzare i dispositivi di sicurezza tecnici indicati dal GME, quali, a titolo esemplificativo, codice utente, con abbinata una *password*, *smart card* o altri strumenti di *strong authentication*.
- 4.2 L'accesso al Sistema avviene in conformità a quanto stabilito nelle Disposizioni tecniche di funzionamento.

Articolo 5 **Corrispettivo**

- 5.1 Il Contraente pagherà per i Servizi forniti in esecuzione del presente Contratto i corrispettivi stabiliti dal GME ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento, secondo le modalità definite agli articoli 71 e 73 del Regolamento.
- 5.2 Nel caso di disattivazione totale del Sistema, tale da impedire al Contraente di effettuare le negoziazioni sul Mercato, i corrispettivi di cui al precedente comma 5.1 sono ridotti in misura proporzionale al periodo in cui si è verificata tale disattivazione.

Articolo 6 **Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito**

- 6.1 Salvo quanto previsto nel Regolamento, il GME, nella prestazione dei Servizi, è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave, e, in quest'ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipulazione del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
- 6.2 Il Contraente dovrà comunicare al GME, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento relativa alla prestazione dei Servizi entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l'evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto dovrà essere comunicata al GME entro e non oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso.

- 6.3 Non sussisterà alcuna responsabilità del GME e del Contraente per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del Sistema, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.
- 6.4 Non sussisterà alcuna responsabilità del GME per gli eventuali danni subiti dal Contraente e/o da terzi derivanti da eventuali richieste effettuate dai DSO di annullare, ovvero di sospendere, ovvero di revocare la sessione svolta o in corso di svolgimento.
- 6.5 E' facoltà del GME, nei casi di forza maggiore e caso fortuito, ed in generale in tutti i casi in cui l'attività del Contraente risulti potenzialmente lesiva dell'integrità o della sicurezza del Sistema, di sospendere l'accesso al Sistema stesso, senza necessità di previa comunicazione delle circostanze che determinano la sospensione.

Articolo 7 **Durata**

- 7.1 Il presente Contratto si intende perfezionato con la sottoscrizione dello stesso da parte del Contraente e con la relativa ricezione, in originale, da parte del GME ed ha durata indeterminata. L'efficacia del Contratto è subordinata alla verifica positiva da parte del GME della completezza e correttezza della documentazione inviata dal Contraente e della sussistenza dei requisiti previsti ai fini dell'ammissione del Contraente al Mercato. Il GME provvederà a comunicare al Contraente l'esito di tali verifiche ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento.
- 7.2 Il presente Contratto cesserà di produrre i suoi effetti al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
- a) esclusione del Contraente dal Mercato;
 - b) disattivazione totale del Sistema per effetto di modifiche delle norme applicabili;
 - c) recesso del Contraente dal presente Contratto.
- 7.3 Lo scioglimento del Contratto ai sensi del presente articolo non sarà in alcun modo di pregiudizio a qualsiasi altro diritto al quale una Parte abbia titolo in base al presente Contratto o a norme di legge di generale applicazione, né pregiudicherà alcun diritto o obbligo di una Parte che sia già sorto alla data di scioglimento.

Articolo 8 **Risoluzione**

- 8.1 L'eventuale perdita, per qualunque causa, della qualifica di operatore, come acquisita ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento, costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza pregiudizio del diritto del GME di trattenere il corrispettivo fisso di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera b), del Regolamento a titolo di indennizzo e fatto salvo ogni ulteriore diritto di risarcimento per l'eventuale maggior danno.

Articolo 9 **Clausole generali**

9.1 L'invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente Contratto non comprometterà la validità delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.

9.2 Il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti in capo alle Parti non potranno essere ceduti a terzi al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente Contratto.

9.3 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6, comma. 6.2, il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente Contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.

9.4 Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 2, comma 2.2, lett. a), qualsiasi modificazione al Contratto dovrà aver luogo in forma scritta.

9.5 Per le finalità di cui al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:

- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124 - 00197 Roma;

- (indirizzo)

9.6 Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento ovvero tramite posta certificata, ai seguenti indirizzi:

- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A, Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124 - 00197 Roma, indirizzo e-mail: info@mercatoelettrico.org; gme@pec.mercatoelettrico.org;

- (indirizzo) ;

indirizzo pec....., indirizzo e-mail.....;

9.7 Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuta consegna, se effettuate mediante posta elettronica certificata.

Articolo 10 **Legge applicabile**

10.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Articolo 11 **Controversie**

11.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il GME e il Contraente in relazione al presente Contratto sarà risolta secondo le disposizioni contenute al Titolo VI del Regolamento, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.

il Contraente

.....

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del Contratto: Articolo 2.2 (a) (Regolamento e Disposizioni Tecniche di Funzionamento e loro modifiche); Articolo 2.2 (k) (Manleva); Articoli 3.5 e 3.6 (Limitazioni di responsabilità); Articolo 6 (Limitazione delle responsabilità, decadenza, sospensione del servizio); Articolo 7 (Cessazione degli effetti del Contratto); Articolo 8 (Risoluzione); Articolo 9.2 (Divieto di cessione); Articolo 10 (Legge applicabile); Articolo 11 (Controversie).

il Contraente

.....

Roma, *(data)*